Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° aprile 1980** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

1980

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 855.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è così modificato:

Nell'art. 12, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio, sono aggiunti quelli di:

storia della cooperazione;
tecnica industriale;
organizzazione aziendale;
storia della ragioneria;
analisi matematica.

Nell'art. 13, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze economiche e bancarie, sono aggiunti quelli di:

diritto bancario;
diritto della borsa.

Nell'art. 14, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di diploma in statistica, è aggiunto quello di:

programmazione ed interpretazione statistica degli esperimenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 856.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 47, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara, è aggiunto il seguente:

igiene dell'ambiente e del territorio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 156

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 857.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1962, n. 202, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1962, n. 202, in cui per mero errore materiale, per il corso di laurea in matematica l'insegnamento complementare di « teoria e applicazione delle macchine calcolatrici » è stato indicato con la denominazione di « teoria e applicazione delle macchine »;

Riconosciuta la particolare necessità di rettificare il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 202;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 78 dello statuto dell'Università di Firenze l'insegnamento complementare n. 7 del gruppo *A* per l'indirizzo applicativo del corso di laurea in matematica è rettificato in « teoria e applicazione delle macchine calcolatrici ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1980
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 157

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 858.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Gli articoli 253, 254, 256, 257, relativi alla scuola di perfezionamento in scienza e tecnica delle piante medicinali, annessa alla facoltà di farmacia, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 253. — Alla facoltà di farmacia è annessa una scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante medicinali.

La scuola si propone di preparare un personale specializzato atto a coprire l'ufficio di esperto erborista provinciale e ad assumere incarichi dirigenziali presso enti pubblici e privati nel campo di pertinenza.

Art. 254. — Possono essere ammessi alla scuola i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche, in farmacia, in chimica e farmacia, i laureati in scienze agrarie ed in scienze forestali, i laureati in scienze naturali e in scienze biologiche.

Art. 256. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) complementi di botanica farmaceutica;

2) genetica, con speciale riguardo alle piante medicinali ed aromatiche (semestrale);

3) botanica fitognostica ed erboristica;

4) ecologia e fitogeografia con speciale riguardo alle piante medicinali ed aromatiche (semestrale);

5) complementi di agronomia e tecnica delle coltivazioni delle piante medicinali ed aromatiche;

6) patologia delle piante medicinali ed aromatiche;

7) complementi di chimica organica vegetale.

2° *Anno*:

8) farmacognosia generale e speciale;

9) farmacologia speciale delle droghe;

10) tecnica farmaceutica speciale per le preparazioni ricavate da droghe o da derivati di droghe;

11) industria e commercio erboristico;

12) analisi delle piante medicinali;

13) identificazione di costituenti delle piante medicinali.

Art. 257. — I corsi sono integrati da esercitazioni pratiche da erborizzazioni in campagna e da gite di istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo **1980**
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 159

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1980, n. **97.**

Prelevamento di L. 3.020.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, con il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Visto l'art. 22 del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e bilancio pluriennale per il triennio 1980-82;

Visto l'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 647, recante disposizioni per esercitare, in via provvisoria, il bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1980;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 3.020.000.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. 1107. — Spese di rappresentanza . . . . L. 50.000.000

Cap. 3815. — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero . . . . » 20.000.000

Cap. 4282. — Spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato . . . . » 30.000.000

Cap. 4302. — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero . . . . » 15.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1022. — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero . . . . L. 15.000.000

Cap. 1572. — Fitto di locali e oneri accessori . . . . » 1.000.000.000

Cap. 1579. — Spese eventuali all'estero . . . . » 90.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. 2629. — Spese di carattere riservato per la lotta alla delinquenza organizzata . . . . L. 800.000.000

Cap. 3157. — Spese per il trasporto del materiale dei centri di pronto intervento, ecc. . . . . » 200.000.000

Cap. 3256. — Approvvigionamento di materiali assistenziali destinati alle scorte dei magazzini, ecc. . . . . . » 800.000.000

L. 3.020.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1980

PERTINI

PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1980
Atti di Governo, registro n. 26, *foglio n.* 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1980, n. **98.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dell'Assunzione di Maria Vergine e dei SS. Vincenzo e Anastasio Mm., in Terenzo.

N. 98. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 1° aprile 1978, integrato con dichiarazione 6 maggio 1978, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie dell'Assunzione di Maria Vergine, in frazione Cassio del comune di Terenzo (Parma), e dei SS. Vincenzo e Anastasio Mm., in frazione Selva del Bocchetto dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1980
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1980, n. **99.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, n. 498, concernente il riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di N.S. di Fatima, in Mendicino.

N. 99. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, n. 498, concernente il riconoscimento, agli effetti civili, del decreto dell'ordinario diocesano di Cosenza 7 ottobre 1973, integrato con altro decreto 3 luglio 1975 e con due dichiarazioni 17 ottobre 1974 e 22 dicembre 1976, relativo: *a*) all'erezione della parrocchia di N.S. di Fatima, in Mendicino (Cosenza), con il trasferimento in essa, con la denominazione anzidetta, del beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, in Paterno Calabro (Cosenza); *b*) all'incorporazione del territorio della parrocchia di S. Giovanni Battista, in Paterno Calabro, nella limitrofa parrocchia di N.S. del Rosario di Fatima, in Mendicino, viene rettificato nel punto *b*) del dispositivo nel senso che il territorio della parrocchia di S. Giovanni Battista, in Paterno Calabro, viene incorporato nella limitrofa parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1980
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 135

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1980, n. **100.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Eugenio papa, in Palermo.

N. 100. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Palermo 11 febbraio 1969, con postilla 19 luglio 1972, integrato con due dichiarazioni 5 marzo e 2 maggio 1977, relativo all'erezione della parrocchia di S. Eugenio papa, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1980
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 136

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1980, n. **101.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione « Opera diocesana per la pastorale degli ammalati e i pellegrinaggi », in Trento.

N. 101. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di religione « Opera diocesana per la pastorale degli ammalati e i pellegrinaggi », in Trento.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1980
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 133

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1980, n. **102.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Anna e della SS. Annunziata, in Villa Latina.

N. 102. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Montecassino 1° aprile 1978, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Anna, in frazione Vallegrande del comune di Villa Latina (Frosinone), e della SS. Annunziata nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1980
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 134

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1980, n. **103.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della modificazione ai confini tra l'abbazia Nullius di Montecassino e le diocesi di Chieti, Penne-Pescara, Valva-Sulmona, Trivento, Isernia-Venafro, Sessa Aurunca, Calvi-Teano, Aquino-Pontecorvo.

N. 103. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per i vescovi 21 marzo 1977, relativo: *a*) alla separazione dall'abbazia Nullius di Montecassino di vari comuni ed alla loro annessione all'arcidiocesi di Chieti, alle diocesi di Penne-Pescara, Valva-Sulmona, Trivento, Isernia-Venafro, Sessa Aurunca, Calvi-Teano ed Aquino-Pontecorvo; *b*) all'annessione all'abbazia Nullius di Montecassino di vari comuni, separati dalle diocesi di Isernia-Venafro e Calvi-Teano; *c*) al conglobamento nel territorio dell'abbazia Nullius di Montecassino del territorio della prepositura di Atina ed alla soppressione della denominazione di prepositura; *d*) alla sottoposizione alla giurisdizione dell'abbazia Nullius di Montecassino delle chiese e degli annessi monasteri di S. Vincenzo alle Fonti del Volturno con la cripta di S. Lorenzo e di S. Liberatore alla Maiella nei comuni di Rocchetta a Volturno, Castel S. Vincenzo e Serramonacesca.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1980
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1980, n. **104**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Lorenzo martire, in Cerro al Lambro.

N. 104. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Lodi 4 luglio 1978, integrato con dichiarazione 20 luglio 1978, relativo: *a*) all'erezione della parrocchia di S. Lorenzo martire, in frazione Riozzo del comune di Cerro al Lambro (Milano), con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale di S. Lorenzo martire, in frazione Monticelli del comune di Bertonico (Milano); *b*) all'annessione del territorio della parrocchia di S. Lorenzo martire, in frazione Monticelli del comune di Bertonico, nella parrocchia di S. Clemente P. e M., in Bertonico.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1980
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 137

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 marzo 1980.

Termine per il deposito dei bilanci delle imprese editrici di periodici relativi sia all'anno 1977 sia all'anno 1978 presso la commissione tecnica dell'editoria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27;

Considerata la necessità di stabilire i termini per il deposito presso la commissione tecnica dell'editoria di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, dei bilanci delle imprese editrici di periodici, relativi sia all'anno 1977 e sia all'anno 1978;

Decreta:

Articolo unico

Le imprese editrici dei periodici già ammessi a godere delle integrazioni sul prezzo della carta a norma della legge 6 giugno 1975, n. 172, art. 1, lettera *e*), devono effettuare il deposito — con spedizione a mezzo di raccomandata postale — dei bilanci relativi sia all'anno 1977 sia all'anno 1978 presso la commissione tecnica dell'editoria via Boncompagni, 15, 00187 Roma, entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I bilanci dovranno essere redatti secondo il modello stabilito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 12 giugno 1976. I bilanci dovranno altresì essere redatti secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27, e ad essi dovranno essere allegati i dati statistici di cui all'allegato *A* — compilati in modo da evidenziare quanto può riferirsi ai periodici — e le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 3 dello stesso decreto-legge.

Il deposito dei bilanci relativi all'anno 1977 e all'anno 1978 presso il registro di cui all'art. 8 della legge 6 giugno 1975, n. 172, e la pubblicazione degli stessi effettuata antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27, sono validi ai fini del presente decreto purché i bilanci stessi siano stati redatti secondo il modello stabilito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1976. Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo i bilanci stessi dovranno essere integrati con il deposito dei dati statistici e con le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27.

Per le testate dei periodici diversi da quelli previsti dal primo comma del presente articolo il deposito dei bilanci relativi sia all'anno 1977 sia all'anno 1978 presso la commissione tecnica dell'editoria — con spedizione a mezzo di raccomandata postale — via Boncompagni, 15 - 00187 Roma, deve essere effettuato entro il termine di un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. I bilanci dovranno essere redatti secondo il modello stabilito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 12 giugno 1976. I bilanci dovranno essere altresì redatti secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1980, n. 27, e ad essi dovranno essere allegati i dati statistici di cui all'allegato *A* — compilato in modo da evidenziare quanto può riferirsi ai periodici — e le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 3 dello stesso decreto-legge.

Entro i trenta giorni successivi ai termini stabiliti per il deposito dei bilanci a norma del primo e del quarto comma, ogni testata dovrà pubblicare il conto economico ad essa relativo unitamente allo stato patrimoniale dell'impresa editrice conformi ai bilanci depositati. Per le testate che non pubblichino alcun numero nel termine di trenta giorni dal deposito dei bilanci la pubblicazione degli stessi dovrà essere effettuata nel primo numero utile successivamente edito.

Ai fini del deposito i bilanci devono essere redatti in bollo.

Roma, addì 26 marzo 1980

p. *Il Presidente*: CUMINETTI

(3044)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1980.

Orari di insegnamento per le scuole medie in lingua italiana della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 2 della legge 6 giugno 1977, n. 348, recante modifiche di alcune norme della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e l'ordinamento della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Decreta:

Gli orari di insegnamento per la scuola media in lingua italiana sono stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto.

Roma, addì 8 febbraio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

SCUOLE MEDIE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO IN LINGUA ITALIANA

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI

MATERIE DI INSEGNAMENTO	Ore settimanali			Prove di esame
	I* classe	II* classe	III* classe	
Religione	1	1	1	—
Italiano	6	6	6	S.O.
Storia, educazione civica e geografia	5	5	5	O.
Tedesco	6	6	6	S.O.
Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali	6	6	6	S. (1) O.
Educazione tecnica	3	3	3	O.
Educazione artistica	2	2	2	O.
Educazione musicale	2	2	2	O.
Educazione fisica	2	2	2	O.
	33	33	33	

(1) La prova scritta riguarda solo la matematica.
Avvertenza: S. = Scritto; O. = Orale.

(3097)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Calmis » 1 compressa, della ditta Laboratorio di farmacologia Pennino, in Napoli. (Decreto di revoca n. 5940/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 27 marzo 1946, con il quale venne registrata al n. 416 la specialità medicinale denominata « Calmis », nella confezione 1 compressa, a nome della ditta Laboratorio di farmacologia Pennino, con sede in Napoli, via Tupputi n. 9, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Calmis » 1 compressa, registrata al n. 416 in data 27 marzo 1946, a nome della ditta Laboratorio di farmacologia Pennino, con sede in Napoli, via Tupputi n. 9.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2845)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1980.

Orari di insegnamento per le scuole medie con insegnamento in lingua tedesca nella provincia di Bolzano.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 2 della legge 6 giugno 1977, n. 348, recante modifiche di alcune norme della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e l'ordinamento della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116;

Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Decreta:

Gli orari di insegnamento per la scuola media con insegnamento in lingua tedesca sono stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto.

Roma, addì 8 febbraio 1980

Il Ministro: VALITUTTI

SCUOLE MEDIE CON INSEGNAMENTO IN LINGUA TEDESCA

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI

MATERIE DI INSEGNAMENTO	Ore settimanali			Prove di esame
	I* classe	II* classe	III* classe	
Religione	1	1 + 1	1 + 1	—
Italiano	6	6	6	S.O.
Tedesco	6	6	6	S.O.
Storia, educazione civica e geografia	4	5	5	O.
Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali	6	6	6	S. (1) O.
Educazione tecnica	3	3	3	O.
Educazione artistica	2	2	2	O.
Educazione musicale	2	2	2	O.
Educazione fisica	2	2	2	O.
	32	34	34	

(1) La prova scritta riguarda solo la matematica.
Avvertenza: S. = Scritto; O. = Orale.

(3098)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. V.F.T. - Villanova Firgat, in Torino, stabilimento in Villanova d'Asti, ora S.p.a. R.F.T. - RIV - Firgat.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. V.F.T. - Villanova Firgat, con sede in Torino e stabilimento a Villanova d'Asti, ora S.p.a. R.F.T. - RIV - Firgat;

Visti i decreti ministeriali 6 luglio 1978, 9 giugno 1979 e 11 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 ottobre 1977 al 1° ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. V.F.T. - Villanova Firgat, con sede in Torino e stabilimento a Villanova d'Asti, ora S.p.a. R.F.T. - RIV - Firgat, è prolungata al 1° gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3069)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. V.F.T. - Villanova Firgat, in Torino, stabilimento in Villanova d'Asti, ora S.p.a. R.F.T. - RIV - Firgat.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. V.F.T. - Villanova Firgat, con sede in Torino e stabilimento a Villanova d'Asti, ora S.p.a. R.F.T. - RIV - Firgat;

Visti i decreti ministeriali 6 luglio 1978, 9 giugno 1979, 11 giugno 1979 e 11 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 ottobre 1977 al 1° gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. V.F.T. - Villanova Firgat, con sede in Torino e stabilimento a Villanova d'Asti, ora S.p.a. R.F.T. - RIV - Firgat, è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3070)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Verbania spazzole S.p.a., in Cannero Riviera.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di macchinari, di origine e provenienza Belgio, del valore complessivo di F.B. 2.900.000, la Verbania spazzole S.p.a. di Cannero Riviera (Novara) ha effettuato un pagamento anticipato

di F.B. 559.800 di cui al mod. *B*-Import n. 2569349 del 18 gennaio 1973, rilasciato dalla sede di Luino del Credito varesino;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che macchinari per F.B. 1.275.800 sono stati sdoganati nei termini valutari previsti, mentre la rimanente parte non è stata più importata perché il fornitore si sarebbe dichiarato impossibilitato ad apportare al macchinario ancora da consegnare le modifiche tecniche richieste dall'operatore italiano;

Considerato, altresì, che la ditta estera ha provveduto a rimborsare alla Verbania spazzole S.p.a. soltanto in data 26 febbraio 1975 F.B. 270.000, pari alla quota di anticipo gravante sulla seconda tranche di macchinari e che tale valuta è stata ceduta all'Ufficio italiano dei cambi con le procedure di legge il 27 giugno 1975, cioè con un ritardo di circa ventidue mesi rispetto alla scadenza dei termini valutari di cui, peraltro, l'interessata non ha chiesto la proroga;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 520077 dell'11 novembre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che le motivazioni addotte circa la mancata fornitura della seconda tranche di macchinari non risultano provate dalla documentazione fornita in allegato alla istanza di liberazione presentata dalla banca fidejubente, per conto dell'operatore, in data 2 febbraio 1977 e che dalla documentazione medesima non si evidenziano interessamenti svolti dalla Verbania spazzole S.p.a. tendenti ad ottenere la tempestiva restituzione dell'anticipazione residua;

Considerato che le giustificazioni della ditta italiana non possono essere ritenute idonee ad escluderne la imputabilità, ai sensi della legge n. 1126/1952, art. 5;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Verbania spazzole S.p.a. mediante fidejussione del Credito varesino nella misura del 5 % di F.B. 270.000, quota parte del mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(2636)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Personal S.p.a., in Abbiate Guazzone.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di lampade per auto di origine e provenienza Belgio la ditta Personal S.p.a. di Abbiate Guazzone ha effettuato un pagamento anticipato di F.B. 505.680 di cui al mod. *B*-Import numero 5513065 rilasciato dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde in data 17 febbraio 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 24 giugno 1977 con un ritardo, quindi, di giorni sessantasette rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 873122 del 28 marzo 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta ha inteso giustificare tale ritardo con il fatto che la merce, riscontrata non conforme alle caratteristiche richieste, sarebbe stata restituita al venditore per la sostituzione e successivamente reimportata;

Considerato che tali circostanze non sono avallate da alcuna documentazione probante, né della dogana né di spedizionieri, ma soltanto da generiche dichiarazioni dell'interessata;

Considerato che tali fatti, come risultanti dalla lettera della ditta interessata, unita all'istanza della banca fidejubente in data 15 luglio 1977, non possono essere ritenuti idonei ad escludere la imputabilità della ritardata importazione all'operatore medesimo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1126/1952;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Personal S.p.a. mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde nella misura del 5 % di F.B. 505.680 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(2637)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1980.

Sostituzione di un membro degli organi deliberativi del Consorzio autonomo del porto di Genova.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 30 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, con il quale il Governo della Repubblica è stato delegato ad emanare le norme necessarie per la integrazione con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica degli organi deliberativi degli enti ed istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico che svolgono funzione economica e sociale rilevante ai fini della programmazione economica e siano sottoposti ai controlli di cui alla legge 2 marzo 1958, n. 259;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 666, con il quale, con i poteri di cui alla indicata delega, si dispone, tra l'altro, che il comitato del Consorzio autonomo del porto di Genova sia integrato con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative concernenti la costituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, concernente la disciplina per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici e, in particolare, l'art. 9 della legge medesima;

Visto il proprio decreto ministeriale in data 10 maggio 1978, con il quale il dott. Giuseppe Bruno, dirigente superiore del Ministero del bilancio e della programmazione economica è stato nominato rappresentante del Ministero medesimo in seno agli organi deliberativi del Consorzio autonomo del porto di Genova per il quadriennio 1° gennaio 1978-31 dicembre 1981;

Vista la nota in data 3 marzo 1980, con la quale il predetto dott. Giuseppe Bruno ha chiesto di essere esonerato dall'incarico succitato;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del predetto dott. Bruno, in seno agli organi deliberativi del Consorzio autonomo del porto di Genova, con altro funzionario dirigente di questo Ministero;

Decreta:

Il dirigente superiore dott. Cataldo Liguori è nominato rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica in seno agli organi deliberativi del Consorzio autonomo del porto di Genova per il periodo decorrente dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso, per conoscenza, alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(2590)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OMAB, con sede e stabilimento in Oggiono.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. OMAB, con sede e stabilimento in Oggiono (Como);

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1978 al 1° aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OMAB, con sede e stabilimento in Oggiono (Como), è prolungata al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3071)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1980.

Revoca al consorzio agrario provinciale di Bologna delle autorizzazioni ad esercitare in regime di magazzino generale due impianti e contestuale erezione di una succursale in sede principale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 luglio 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 18 febbraio 1950, 27 febbraio 1951, 13 febbraio 1956, 16 febbraio 1962, con i quali il consorzio agrario provinciale di Bologna, società cooperativa a responsabilità limitata, è stato autorizzato ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate, con sede principale in Bologna e varie succursali nella provincia;

Vista l'istanza in data 13 dicembre 1979 integrata in data 24 gennaio 1980, con la quale il predetto consorzio ha chiesto la revoca delle autorizzazioni ad esercitare l'attività di magazzino generale nelle seguenti sedi:

Bologna, via Mattei n. 6, sede principale;

S. Giorgio di Piano, via E. Panzacchi n. 2, sede succursale;

Considerato, altresì, che nella domanda succitata il consorzio in questione ha chiesto che la succursale del proprio magazzino generale sita in S. Giovanni in Persiceto, via Bologna n. 15/*B*, sia dichiarata sede principale;

Vista la deliberazione n. 245 del 13 dicembre 1979, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocate al consorzio agrario provinciale di Bologna, società cooperativa a responsabilità limitata, le autorizzazioni ad esercitare l'attività di magazzino generale nelle seguenti sedi:

Bologna, via E. Mattei n. 6, sede principale;

S. Giorgio di Piano, via E. Panzacchi n. 2, sede succursale.

Art. 2.

La succursale del magazzino generale esercitato dal predetto consorzio sito in S. Giovanni in Persiceto, via Bologna n. 15/*B*, è dichiarata sede principale.

Art. 3.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(2671)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OMAB, con sede e stabilimento in Oggiono.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. OMAB, con sede e stabilimento in Oggiono (Como);

Visti i decreti ministeriali 8 febbraio 1979 e 8 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1978 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OMAB, con sede e stabilimento in Oggiono (Como), è prolungata al 1° ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3072)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OMAB, con sede e stabilimento in Oggiono.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. OMAB, con sede e stabilimento in Oggiono (Como);

Visti i decreti ministeriali 8 febbraio 1979, 8 marzo 1980 e 10 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1978 al 1° ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OMAB, con sede e stabilimento in Oggiono (Como), è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3073)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1980.

Disposizioni per l'anticipo della data di pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi, nonchè della tredicesima mensilità, a talune categorie di personale statale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1974, n. 119;

Visto l'art. 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, convertito, senza modificazioni, nella legge 3 febbraio 1978, n. 23;

Visto il proprio decreto 16 novembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 29 novembre 1977, nel testo modificato dal successivo decreto 13 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 17 dicembre 1977, con il quale in esecuzione del sesto comma del citato art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per esigenze connesse con il funzionamento del servizio di tesoreria, le sezioni di tesoreria provinciali e gli altri uffici pagatori dello Stato sono stati autorizzati ad iniziare il pagamento dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi nonché della tredicesima mensilità al personale insegnante delle scuole materne ed elementari statali con alcuni giorni di anticipo rispetto a quello fissato dalle norme vigenti;

Ritenuto che, per le medesime esigenze, occorre anticipare l'inizio del pagamento dei predetti emolumenti nei confronti di altri dipendenti statali, la cui categoria, in relazione alla consistenza numerica, può essere individuata in quella degli impiegati civili di ruolo amministrati dalle direzioni provinciali del tesoro con ruolo di spesa fissa;

Decreta:

Art. 1.

Le sezioni di tesoreria provinciale e gli altri uffici pagatori dello Stato sono autorizzati ad iniziare il pagamento diretto dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi, nonché della tredicesima mensilità alle sottoelencate categorie di personale statale il giorno appresso indicato ovvero quello lavorativo precedente qualora detto giorno non sia lavorativo:

insegnanti delle scuole materne ed elementari non amministrati con ruoli di spesa fissa: il giorno 23 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce ed il giorno 15 dicembre lo stipendio relativo allo stesso mese e la tredicesima mensilità;

dipendenti civili di ruolo amministrati con ruoli di spesa fissa: il giorno 25 del mese cui il pagamento dello stipendio si riferisce ed il giorno 17 dicembre lo stipendio relativo allo stesso mese e la tredicesima mensilità.

Art. 2.

I delegati alla riscossione ai sensi dell'art. 383 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, possono riscuotere, presso le sezioni di tesoreria provinciale e gli altri uffici pagatori dello Stato, gli emolumenti di cui al precedente articolo, il giorno lavorativo precedente a quello stabilito nel medesimo articolo e possono iniziare nello stesso giorno i pagamenti agli aventi diritto.

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti abrogano quelle di cui ai decreti ministeriali 16 novembre 1977 e 13 dicembre 1977, richiamati nelle premesse.

Roma, addì 18 marzo 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(3099)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1980.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Nuova distribuzione editoriale - N.D.E. », in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 20 dicembre 1979 nei confronti della società cooperativa « Nuova distribuzione editoriale - N.D.E. », con sede in Firenze, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Nuova distribuzione editoriale - N.D.E. », con sede in Firenze, costituita per rogito notaio Piccinini Mario in data 5 giugno 1976 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Peruzzi Marcello ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1980

p. *Il Ministro*: PACINI

(3068)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Gavirate

Con decreto 10 gennaio 1980, n. 2620, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno del Lago di Varese e di una porzione del fabbricato su di esso insistente in comune di Gavirate (Varese) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4 mappale 1669 ½ della superficie di mq 380 ed indicato nello stralcio planimetrico rilasciato il 16 ottobre 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese; stralcio che fa parte integrante del decreto stesso.

(2642)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bassano del Grappa

Con decreto 8 gennaio 1980, n. 2428, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di terreno abbandonato della roggia Bernarda e Morosina in comune di Bassano del Grappa (Vicenza) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 15 mappali 515 (mq 110); 518 (mq 90); 519 (mq 600); 520 (mq 550); 521 (mq 40); 522 (mq 750) e 523 (mq 20) della superficie complessiva di mq 2.160 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 21 maggio 1979 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2643)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Bassano del Grappa

Con decreto 8 gennaio 1980, n. 2429, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto di roggia abbandonato in comune di Bassano del Grappa segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 19 mappale 202 (ex 95 ½) della superficie di mq 20 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 15 novembre 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2645)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Dueville

Con decreto 8 gennaio 1980, n. 2298, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno del torrente Astico e dei manufatti su di esso insistenti in località Passo di Riva del comune di Dueville (Vicenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 40 mappali 229-210-75-359 e 70 della superficie complessiva di mq 19.400 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 21 marzo 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2644)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Creazzo

Con decreto 10 gennaio 1980, n. 2619, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto del fiume Retrone in comune di Creazzo (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10 mappale 700 della superficie di mq 103 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 4 luglio 1979 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2646)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Pistoia.

Nel Bollettino ufficiale n. 1 del 15 gennaio 1980 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1979, registro n. 30 Giustizia, foglio n. 303, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Pistoia, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1978.

(2719)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a diciannove posti di medico in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Nel Bollettino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 1980 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1979, registro n. 32 Giustizia, foglio n. 2, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per esami, a diciannove posti di medico in prova (parametro 218) nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1979.

(2720)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Arezzo.

Nel Bollettino ufficiale n. 1 del 15 gennaio 1980 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1979, registro n. 30 Giustizia, foglio n. 304, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Arezzo, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1978.

(2721)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a posti di medico ed ostetrica condotti vacanti nella provincia di Milano

L'ufficio del medico provinciale di Milano ha bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico ed ostetrica condotti vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1978. Le domande di partecipazione al concorso debbono pervenire entro le ore 12 del sessantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2804)

Concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Milano

L'ufficio del medico provinciale di Milano ha bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Milano. Le domande di partecipazione al concorso debbono pervenire entro le ore 12 del sessantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(2805)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 024 e n. 025 in data 8 gennaio 1980, concernenti l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione della seconda sede della condotta medica di Toano vacante al 30 novembre 1977;

Vista la rinuncia del dott. Giannini Pasquale, primo classificato, e l'accettazione del dott. Ricciuti Antonio che lo segue nell'ordine;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

Il dott. Ricciuti Antonio è nominato vincitore della seconda condotta medica di Toano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Reggio Emilia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Reggio Emilia, della prefettura di Reggio Emilia e del comune interessato.

Reggio Emilia, addì 11 marzo 1980

Il medico provinciale: BATTIATI

(2665)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorso ad un posto di primario della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di pediatria presso l'ospedale di Policoro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ospedale di Policoro (Matera).

(1153/S)

OSPEDALE CIVILE DI MONTEBELLUNA

Concorso ad un posto di primario ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Montebelluna (Treviso).

(1146/S)

OSPEDALE ONCOLOGICO « M. ASCOLI » DI PALERMO

Concorso ad un posto di primario di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(1145/S)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale mauriziano di Torino, a:

un posto di aiuto di neuropsichiatria infantile;
un posto di assistente di fisiopatologia respiratoria;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di gastroenterologia addetto al servizio di endoscopia;
un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(1159/S)

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI « V. EMANUELE II » DI ANCONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Sede di Casatenovo:

due posti di aiuto e un posto di assistente pneumologo addetti al centro per lo studio e la cura delle broncopneumopatie senili e loro postumi (disciplina equiparata a pneumologia);
un posto di assistente cardiologo addetto al servizio di elettrocardiografia-cardiologia (disciplina equiparata a cardiologia).

Sede di Firenze:

un posto di assistente medico addetto al laboratorio di ricerche scientifiche e medicina nucleare (disciplina equiparata e medicina nucleare).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(1151/S)

OSPEDALE DI BRESSANONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario tisiologo, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico ladino;
un posto di direttore sanitario;
un posto di ispettore sanitario;
un posto di aiuto dirigente del centro trasfusionale;
un posto di aiuto del reparto di chirurgia generale;
un posto di aiuto del reparto oculistico;
un posto di assistente del reparto di medicina generale II;
un posto di assistente del reparto di chirurgia generale;
un posto di assistente del reparto di ortopedia-traumatologia;
un posto di assistente del reparto di geriatria;
un posto di assistente del reparto infettivi;
un posto di assistente del reparto di ostetricia-ginecologia;
un posto di assistente del reparto di tisiologia;
due posti di assistente del servizio di radiologia;
un posto di assistente del servizio di anestesia-rianimazione;
un posto di assistente del laboratorio;
un posto di assistente del centro trasfusionale.

Tutti i posti sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco ad eccezione di un posto di assistente che è riservato al gruppo linguistico ladino.

In caso di urgente ed improrogabile necessità di ordine funzionale, singoli posti riservati al gruppo linguistico tedesco qualora restassero vacanti o per mancanza di concorrenti idonei appartenenti a detto gruppo o per rinuncia degli stessi, possono essere assegnati, secondo l'ordine della graduatoria e previa autorizzazione della giunta provinciale, agli idonei di altro gruppo linguistico, salvo recupero in sede di successive assunzioni di personale riferite alla stessa categoria, ruolo, carriera e qualifica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20 e alla legge provinciale di Bolzano 25 giugno 1976, n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Bressanone (Bolzano).

(1155/S)

OSPEDALE « L. CRESPELLANI » DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale di Sorgono:
un posto di primario di chirurgia generale;
un posto di aiuto di medicina generale;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Ospedale di Bosa:
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Ospedale di Muravera:
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di laboratorio di analisi mediche.

Ospedale di San Gavino:
tre posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(1156/S)

OSPEDALE CIVICO « PARROCO SCUDERI » DI RAMACCA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ramacca (Catania).

(1140/S)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romanga 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(1141/S)

OSPEDALE « S. NICOLA PELLEGRINO » DI TRANI

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Trani (Bari).

(1142/S)

OSPEDALE « M. RATI » DI COGOLETO

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cogoleto (Genova).

(1143/S)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1980, n. 1.

Contributo alla Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.a., per l'anno 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi previsti all'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1978, n. 34, la giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.a. un contributo di L. 150.000.000

Art. 2.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979:

nello stato di previsione dell'entrata, la previsione iscritta al cap. 2400 « Interessi su fondi di cassa a frutto » è aumentata di L. 150.000.000 in termini di competenza e di cassa;

nello stato di previsione della spesa è istituito il cap. 7805 «Contributo alla Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.a. per gli interventi di cui all'art. 1 della legge regionale 28 giugno 1978, n. 34» con lo stanziamento di L. 150.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 3 gennaio 1980

MAGLIOTTO

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1980, n. 2.

Incentivazione e sviluppo della cooperazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione, nelle materie di sua competenza, al fine di attuare iniziative volte alla promozione, sviluppo, qualificazione e assistenza delle cooperative, corrisponde i contributi di cui alla presente legge alle organizzazioni regionali di rappresentanza delle cooperative operanti in Liguria e facenti capo alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute.

Art. 2.

La giunta regionale, sentita la consulta regionale per la cooperazione di cui al successivo art. 3, assegna i contributi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e secondo i seguenti criteri:

a) il 15 per cento in parti uguali a ciascuna organizzazione regionale di rappresentanza delle cooperative;

b) il 70 per cento in misura proporzionale e rapportato per il 40 per cento al fatturato delle cooperative associate, per il 30 per cento al numero delle stesse e per il 30 per cento al numero dei soci iscritti; non vengono comunque prese in considerazione le cooperative rientranti in una delle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

c) il 15 per cento in proporzione al numero dei soci-dipendenti di cui al successivo art. 5, primo comma, n. 1), lettera *d*).

La percentuale di cui alla lettera *c*) potrà essere aumentata o diminuita sino al massimo di un terzo, in relazione alla incidenza percentuale dei soci-dipendenti di cui all'art. 5 rispetto al numero complessivo dei soci aderenti alle cooperative prese in considerazione agli effetti della lettera *b*); corrispondentemente varierà la percentuale di cui alla lettera *b*).

Art. 3.

E' istituita la «Consulta regionale della cooperazione» così composta:

a) l'assessore incaricato ai problemi del lavoro, con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni regionali della cooperazione operanti in Liguria ed aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute e maggiormente rappresentative in campo nazionale;

c) cinque esperti di problemi della cooperazione designati dal consiglio regionale con voto limitato a tre;

d) un funzionario dell'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, designato dal predetto Ministero.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Regione.

La consulta viene costituita con decreto del presidente della giunta.

I componenti della consulta restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

La consulta viene convocata dal suo presidente e si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

La consulta assume le determinazioni di competenza, di cui al successivo art. 4, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente ha facoltà di invitare a partecipare ai lavori della consulta, senza diritto di voto, rappresentanti di enti, amministrazioni ed organizzazioni interessate agli argomenti in esame nonchè dipendenti regionali dei settori interessati.

La consulta, nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi della collaborazione tecnica degli organismi cooperativi.

Art. 4.

La consulta regionale della cooperazione, organo consultivo della giunta regionale, ha i seguenti compiti:

a) formula proposte ed esprime pareri, ove ne sia richiesta, circa i provvedimenti legislativi regionali interessanti la cooperazione;

b) formula proposte ed esprime pareri, ove ne sia richiesta, affinchè venga conseguita una più efficace utilizzazione delle risorse che la Regione, nei settori di propria competenza, destina alla cooperazione;

c) esprime pareri sulle richieste di contributi di cui alla presente legge;

d) formula proposte circa la effettuazione di studi e ricerche sui settori produttivi che consentano più ampi interventi alle società cooperative operanti nelle materie di competenza regionale;

e) formula proposte su quanto altro possa interessare lo sviluppo della cooperazione.

Art. 5.

Al fine di ottenere i contributi di cui alla presente legge, le organizzazioni regionali della cooperazione di cui all'art. 1 sono tenuti a presentare domanda, entro il mese di marzo di ogni anno, al presidente della giunta regionale, con allegati:

1) il quadro della forza organizzata nella Regione da ogni singola associazione dal quale emerga, alla data del 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente:

a) il numero delle cooperative, distinte per settore, iscritte nei registri prefettizi, che posseggano i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e non si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 2544 del codice civile;

b) la situazione economica delle singole cooperative associate;

c) il numero dei soci iscritti ad ogni cooperativa;

d) il numero dei soci-dipendenti portatori di una menomazione fisica, psichica o sensoriale o con difficoltà di inserimento sociale e che abbiano frequentato corsi di formazione professionale e quello dei soci-dipendenti che siano destinatari della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, sull'occupazione giovanile;

2) il programma delle nuove iniziative che intendono intraprendere.

Art. 6.

I beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge sono tenuti a presentare, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi ottenuti, una relazione sulle iniziative intraprese nonchè sullo stato di realizzazione dei programmi e dei progetti per lo sviluppo della cooperazione.

Art. 7.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 37, sono sostituiti dai seguenti:

«La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle organizzazioni regionali delle cooperative facenti capo alle associazioni nazionali giuridicamente riconosciute, per la attuazione dei programmi intesi a promuovere ed a sostenere la cooperazione agricola.

In particolare le iniziative riguardano:

1) la diffusione dei principi cooperativi in agricoltura;

2) la organizzazione dei servizi per l'assistenza alle cooperative agricole;

3) la formazione e l'aggiornamento degli imprenditori agricoli dirigenti le cooperative e dei tecnici delle medesime».

I contributi di cui al primo comma sono concessi con le procedure previste all'art. 5 della presente legge e sentita la consulta regionale per la cooperazione.

L'art. 8 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 37, è così sostituito:

«Per ottenere i contributi di cui all'art. 2, ultimo comma, gli interessati sono tenuti a presentare domanda alla giunta regionale corredata dal programma di attività».

Art. 8.

Le domande per ottenere i contributi relativi all'anno 1979 devono essere presentate entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge; qualora non sia stata ancora costituita la consulta regionale della cooperazione, la giunta regionale procede direttamente alla concessione dei contributi.

Art. 9.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 1979, si fa fronte mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo:

lo stanziamento del cap. 4175 «Spese per orientamento professionale (decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616)» è ridotto di L. 10.000.000 in termini di competenza ed in termini di cassa;

lo stanziamento del cap. 4180 «Spese per assicurazioni sociali obbligatorie apprendisti artigiani (art. 16 legge 21 dicembre 1978, n. 845)» è ridotto di L. 40.000.000 in termini di competenza e in termini di cassa;

lo stanziamento del cap. 4505 «Spese per l'acquisto delle attrezzature necessarie per l'attuazione dei progetti regionali in materia di servizi socialmente utili in attuazione degli articoli 25 e seguenti della legge 1° giugno 1977, n. 285» è ridotto di lire 50.000.000 in termini di competenza ed in termini di cassa;

è istituito il cap. 4605 «Interventi per l'incentivazione e lo sviluppo della cooperazione» con lo stanziamento di L. 100.000.000 in termini di competenza ed in termini di cassa.

Per gli esercizi successivi si provvederà con le leggi di bilancio.

Art. 10.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 3 gennaio 1980

MAGLIOTTO

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1980, n. **3**.

Contributo per agevolare la redazione dei piani di sviluppo agricolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Allo scopo di agevolare la redazione dei piani di sviluppo agricolo previsti dall'art. 8 della legge regionale 28 gennaio 1978, n. 6, la giunta regionale è autorizzata a ripartire tra le comunità montane ed i consorzi dei comuni per una sola volta la somma di L. 300.000.000 secondo i criteri che seguono:

a) per il 50 per cento in misura eguale;

b) per il 20 per cento in misura proporzionale al numero delle aziende;

c) per il 30 per cento in misura proporzionale al numero degli addetti.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 300.000.000 dal cap. 9020 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, concernenti spese in conto capitale o di investimento per funzioni normali» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1979 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del cap. 0615 «Contributi alle comunità montane e ai consorzi di comuni, per la redazione dei piani di sviluppo agricolo previsti dall'art. 8 della legge regionale 28 gennaio 1978, n. 6» con lo stanziamento di L. 300.000.000 in termini di competenza e in termini di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 4 gennaio 1980

MAGLIOTTO

(1612)

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1980, n. **4**.

Variazioni al bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1979 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1980)

(*Omissis*).

(1613)

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1980, n. 5.
Trattamento domiciliare dell'emofilia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale autorizza le unità sanitarie locali, sede di presidi ospedalieri con centri riconosciuti per lo studio e il trattamento dell'emofilia, che ne facciano richiesta a svolgere corsi gratuiti di addestramento per gli emofilici e/o per i loro assistenti.

I corsi hanno lo scopo di rendere idonei l'emofilico e/o l'assistente ad eseguire il trattamento domiciliare dell'emofilia.

S'intende per trattamento domiciliare dell'emofilia la somministrazione per via venosa di emoderivati specifici regolarmente registrati effettuata, in occasione di un evento traumatico o emorragico, dal paziente o da un suo assistente senza la presenza di personale sanitario.

Tale trattamento non può essere praticato nei confronti degli emofilici di età inferiore ai due anni.

Art. 2.

I docenti dei corsi di addestramento sono nominati dal comitato di gestione della competente unità sanitaria locale.

Tali docenti, unitamente al responsabile del servizio cui appartiene il centro che svolge funzioni di presidente, costituiscono una commissione aventi i seguenti compiti:

determinazione del programma teorico-pratico del corso e delle relative modalità di svolgimento;

ammissione al corso del paziente e/o degli assistenti, previo accertamento dei requisiti necessari;

verifica dell'idoneità del candidato ad effettuare l'autoinfusione o l'infusione al termine del corso e conseguente rilascio del relativo attestato.

Art. 3.

La durata dei corsi non può essere inferiore alle venti ore da effettuarsi durante un periodo non superiore a sessanta giorni dalla data di inizio dei corsi stessi.

Art. 4.

Possono essere ammessi a frequentare i corsi di addestramento i soggetti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

La domanda deve essere presentata al comitato di gestione della competente unità sanitaria locale e deve contenere:

la generalità del paziente o degli assistenti;

la diagnosi di malattia rilasciata da un centro specializzato.

Art. 5.

Entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre le ventiquattro ore dal trattamento domiciliare, il paziente o l'assistente deve darne comunicazione, anche telefonica, al centro al quale il paziente è seguito.

Ciascun emofilico in trattamento domiciliare, ogni qualvolta gliene venga fatta richiesta dal centro dal quale è seguito, è sottoposto a visita di controllo dal centro stesso con una frequenza almeno quadrimestrale.

Art. 6.

L'emofilico è autorizzato al trattamento solo su se stesso.

L'assistente è autorizzato a praticare il trattamento domiciliare esclusivamente nei confronti dell'emofilico indicato nell'autorizzazione.

I pazienti ed i loro assistenti devono attendere al trattamento domiciliare con la più scrupolosa osservanza delle tecniche apprese durante il corso. Il paziente e gli assistenti che non osservano quanto disposto dall'art. 5 incorrono, a giudizio del comitato di gestione della competente unità sanitaria locale, nella sospensione o nella revoca dell'autorizzazione al trattamento domiciliare.

Art. 7.

L'unità sanitaria locale che organizza il corso di addestramento al trattamento domiciliare provvede alla necessaria copertura assicurativa per i danni eventualmente sofferti dai pazienti o dai loro assistenti durante l'attività di addestramento e non risponde dei danni derivanti dalla inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 5.

Art. 8.

Fino alla estinzione degli enti ospedalieri, le funzioni attribuite dai precedenti articoli alle unità sanitarie locali, ai comitati di gestione e al responsabile del servizio di cui al secondo comma dell'art. 2, sono svolte rispettivamente dagli enti ospedalieri stessi, dai relativi consigli di amministrazione e dal direttore sanitario.

Art. 9.

Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico delle unità sanitarie locali nell'ambito dei finanziamenti di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Fino alla costituzione delle unità sanitarie locali tali oneri sono a carico degli ospedalieri nell'ambito dei finanziamenti di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 7 gennaio 1980

MAGLIOTTO

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1980, n. 6.
Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nel territorio della regione Liguria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Principi generali

La Regione, nell'ambito delle finalità previste dall'art. 4 dello statuto, mediante la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati, contribuisce a garantire la sicurezza di tutti gli utenti del territorio, a tutelare, conservare, valorizzare il patrimonio ambientale, botanico e zoologico e a provvedere alla difesa del suolo.

Art. 2.
Ambito di applicazione

La presente legge disciplina la circolazione nelle zone e nei percorsi al di fuori delle strade classificate, ai sensi di legge, statali, provinciali, comunali e delle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio.

E' fatto divieto a chiunque, al di fuori delle strade di cui al precedente comma, di circolare fuoristrada con i mezzi motorizzati, di costruire impianti fissi per sports da esercitarsi

con tali mezzi, di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti nelle seguenti zone all'interno delle quali s'intendono compresi i relativi sentieri e mulattiere:

a) zone *A*) e *B*) così come individuate ai sensi della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40;

b) soggette a vincolo paesistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento;

c) adibite a foreste demaniali;

d) adibite a parchi territoriali urbani previsti dagli strumenti urbanistici in vigore nei singoli comuni;

e) sottoposte ai piani regionali previsti dall'art. 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, o costituenti zona delle Alpi ai sensi dell'art. 7 della legge stessa;

f) costituenti greti ed argini dei corsi d'acqua ai sensi dell'art 20 del testo unico 25 aprile 1904, n. 523, ad eccezione degli attraversamenti a guado collegants percorsi esistenti;

g) costituenti spiagge ed arenili del demanio pubblico anche se conferiti in concessione purchè aperti e destinati al pubblico transito;

h) costituenti sentieri, mulattiere e percorsi dichiarati dai comuni di interesse storico, artistico e ambientale anche attraversanti centri e nuclei abitati.

E' fatto altresì divieto di circolazione fuoristrada con mezzi motorizzati nelle zone espressamente vietate negli strumenti urbanistici comunali e nei percorsi definiti non transitabili dal comune per ragioni di polizia locale urbana e rurale, nel rispetto delle relative norme statali.

Nelle zone e nei percorsi predetti è tuttavia sempre consentita la circolazione ai soggetti alla guida fuoristrada di mezzi motorizzati:

1) adibiti all'effettivo svolgimento di attività agricola e forestale;

2) forestali, di soccorso, antincendio, appartenenti al Corpo forestale dello Stato, dei carabinieri, della guardia di finanza, della pubblica sicurezza, della polizia giudiziaria e comunque in servizio statale;

3) in dotazione ai corpi di vigilanza della Regione, della provincia e dei comuni;

4) destinati al servizio esclusivo delle attrezzature dei parchi e dei rifugi di montagna.

E' altresì consentita la circolazione fuoristrada con mezzi motorizzati ai soggetti alla guida dei mezzi stessi che siano abitanti o dimoranti anche in via temporanea, proprietari, usufruttuari, conduttori e loro familiari delle costruzioni e dei fondi rustici ubicati nelle zone e percorsi indicati nel secondo comma.

Nelle zone *B*) di cui alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, la circolazione fuoristrada con mezzi motorizzati è, inoltre, consentita soltanto per l'accesso ai singoli campeggi organizzati previsti al secondo comma, lettera *e*), dell'art. 12 della legge stessa.

I comuni possono, in deroga ai divieti della presente legge, consentire la circolazione fuoristrada, al di fuori dei casi precedenti, nelle zone e nei percorsi di cui ai commi secondo e terzo esclusivamente a coloro che vi accedano per motivi di lavoro.

Le autorizzazioni vengono disposte dal comune con specifico provvedimento: i veicoli debbono essere muniti di apposito contrassegno.

Le zone ed i percorsi non accessibili al transito vengono individuati dal comune con la posa dei segnali previsti dalle leggi in vigore.

Restano comunque fermi i divieti previsti dalle altre leggi regionali in materia.

Art. 3.

Individuazione delle zone adibite allo svolgimento di attività sportive, ricreative ed agonistiche

I comuni, qualora intendano disciplinare la circolazione fuoristrada di mezzi motorizzati nello svolgimento di attività sportive, ricreative ed agonistiche e qualora la vocazione dei terreni lo consenta, sono tenuti ad individuare le zone in cui tale circolazione è esclusivamente consentita in sede di formazione dello strumento urbanistico generale ovvero, qualora siano già dotati di tale strumento, mediante apposita variante allo stesso.

La individuazione, da parte del comune, delle zone suddette dovrà essere avvalorata da accertamenti sulla situazione idrogeologica.

Qualora le attività, di cui al comma primo si effettuino a titolo permanente, lo strumento urbanistico prevede le opportune dotazioni di impianti fissi, previa acquisizione del parere preventivo del comitato comprensoriale di cui alla legge regionale 10 gennaio 1978, n. 4, nonché dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Il comitato, nell'esprimere il proprio parere, nella prima applicazione della presente legge, effettua una verifica di compatibilità del tipo e del numero degli impianti con l'uso del territorio.

Art. 4.

Impianti fissi

Gli impianti fissi destinati all'esercizio permanente delle attività sportive, ricreative ed agonistiche di cui agli articoli precedenti, ancorché non comportanti l'esecuzione di opere murarie, sono sottoposti a concessione di edificare ai sensi dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1977, n. 10, da rilasciarsi in coerenza con le prescrizioni dello strumento urbanistico contenente la relativa previsione.

All'atto dell'istanza di concessione, l'avente titolo deve impegnarsi ad adottare le misure idonee alla sicurezza degli impianti e le cautele tecniche dirette ad evitare che le piste, formate dal transito dei mezzi motorizzati, costituiscano gronde di deflusso delle acque superficiali verso zone di frana o, comunque, potenziali condizioni di instabilità. Deve altresì impegnarsi ad una integrazione adeguata dell'ambiente, qualora cessi l'attività degli impianti, prestando apposita cauzione od altra idonea garanzia che verrà restituita dal comune ad opere di ripristino eseguite.

Al momento della cessazione dell'attività degli impianti, il titolare della concessione è tenuto ad informarne le autorità comunali.

Art. 5.

Deroghe per manifestazioni e gare

Nel caso di manifestazioni e di gare, purchè non ricorrenti più di due volte all'anno, il comune salve le competenze statali in merito, su richiesta degli organizzatori, può, in via eccezionale o per i tempi strettamente necessari, consentire il transito fuoristrada dei mezzi motorizzati anche in zone non adibite ad attività sportive, ricreative ed agonistiche, fermi restando i divieti nelle zone in cui al secondo comma dell'art. 2, disponendo le relative cautele.

Art. 6.

Vigilanza

Sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i sindaci dei comuni, i custodi forestali e gli agenti dei comuni e dei loro concorsi, nonchè gli agenti giurati che ne abbiano facoltà in base alle leggi vigenti.

Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 8 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento dinanzi al pretore.

Art. 7.

Sanzioni amministrative

Per la violazione delle disposizioni di cui al secondo comma, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) e al terzo comma dell'art. 2 della presente legge, si applicano sanzioni da L. 20.000 a L. 100.000. Resta ferma, per quanto concerne la fattispecie indicata nel secondo comma, lettera *a*), del precitato art. 2, la sanzione prevista al secondo comma, lettera *e*), dell'art. 21 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40.

Viene irrogata un'ulteriore sanzione amministrativa di lire 20.000 nel caso in cui il trasgressore non ottemperi alla formale intimazione di fermarsi.

Se la violazione di cui al presente articolo sono compiute da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione, vigilanza, incorre nella sanzione la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza.

Art. 8.

Applicazione delle sanzioni amministrative

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal precedente articolo, valgono le disposizioni di cui al terzo comma e seguenti dell'art. 21 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40.

Si applica inoltre, per quanto attiene al rispetto delle competenze statali, il disposto dell'art. 22 della precitata legge n. 40.

Art. 9.
Disposizioni transitorie

Coloro che risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, titolari di impianti fissi preesistenti abilitati alle attività sportive, ricreative ed agonistiche con mezzi motorizzati circolanti fuoristrada, si rivolgono entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ai comuni di competenza per ottenere autorizzazione a proseguire l'attività.

I comuni possono concedere tale autorizzazione in via provvisoria e provvedono, entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, ad esperire le procedure di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 2.

Qualora l'attività non sia autorizzata ai sensi del comma precedente o non sia approvato l'inserimento dell'area delimitata nel relativo strumento urbanistico, essa deve senz'altro cessare.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 7 gennaio 1980

MAGLIOTTO

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1980, n. 7.
Norme sulla contabilità e la utilizzazione del patrimonio delle unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del 23 gennaio 1980*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.
Oggetto della legge

La presente legge disciplina la contabilità e l'utilizzazione del patrimonio delle unità sanitarie locali istituite ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.
Collegamento con la programmazione sanitaria nazionale

La Regione concorre alla determinazione degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al fine di collaborare anche mediante apporti analitici al perseguimento della corrispondenza tra i costi dei servizi sanitari da erogarsi e i relativi benefici, nonché al fine di garantire il più ampio scambio di informazioni in materia di finanziamento del servizio sanitario.

Art. 3.
Collegamento con la pianificazione sanitaria regionale

Il bilancio pluriennale e il bilancio di previsione annuale delle unità sanitarie locali debbono essere predisposti in modo da garantirne il collegamento con il bilancio pluriennale e con il bilancio di previsione annuale della Regione e con il piano sanitario regionale, al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi fissati dallo stesso piano.

Art. 4.
Comunicazione dei dati statistici e finanziari

Le unità sanitarie locali, al fine di consentire agli enti interessati l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono fornire le necessarie informazioni e i dati di carattere statistico e finanziario alla Regione, alle province, ai comitati comprensoriali, alle comunità montane e ai comuni singoli o associati nel cui territorio le unità sanitarie locali operano.

TITOLO II

BILANCIO PLURIENNALE

Art. 5.
Natura del bilancio pluriennale

Le unità sanitarie locali adottano il bilancio pluriennale che, in attuazione del piano sanitario regionale, costituisce il quadro delle risorse che si prevede di acquisire e di destinare nel periodo considerato.

In particolare il bilancio pluriennale costituisce strumento di riscontro dell'utilizzazione delle risorse in riferimento allo esercizio delle funzioni di competenza.

Il bilancio pluriennale non comporta l'autorizzazione a riscuotere le entrate nè ad eseguire le spese in esso contemplate.

Art. 6.
Validità, aggiornamento e variazione del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale ha la stessa durata del piano sanitario regionale ed è aggiornato in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione di cui costituisce un allegato.

Art. 7.
Struttura del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale è composto da un quadro delle entrate, da un quadro delle spese e da un quadro generale riassuntivo.

Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza.

Le entrate e le spese devono essere riferite ai titoli e alle categorie del bilancio annuale.

Le spese devono essere riclassificate, in apposito allegati, per funzioni e per programmi.

Art. 8.
Quantificazione delle entrate del bilancio pluriennale

La quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale è effettuata come segue:

la quota del fondo sanitario regionale, parte corrente, è iscritta applicando all'ammontare del fondo sanitario regionale, previsto nel bilancio pluriennale regionale, i parametri di riparto stabiliti dalla Regione;

la quota del fondo sanitario regionale, in conto capitale, è iscritta sulla base delle previsioni del bilancio pluriennale regionale e delle prescrizioni del piano sanitario regionale;

le eventuali altre entrate sono iscritte tenuto conto di tutti gli elementi che possano concorrere alla valutazione quantitativa delle stesse o, in mancanza, sulla base di quanto è stato accertato negli anni precedenti.

Art. 9.
Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale

La quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale è effettuata come segue:

per la spesa corrente, sulla base delle prescrizioni del piano sanitario regionale, tenuto anche conto dei vincoli derivanti dalle pregresse gestioni;

per la spesa in conto capitale, sulla base delle prescrizioni del piano sanitario regionale.

Art. 10.
Equilibrio del bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale il totale delle spese previste per ciascun anno deve essere pari al totale delle entrate previste per lo stesso anno.

Le entrate debbono altresì pareggiare la spesa per ciascun anno con riguardo ad ogni titolo.

Titolo III

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE E RENDICONTO

Capo I

Formazione ed approvazione del bilancio di previsione annuale

Art. 11.

Esercizio finanziario

Le unità sanitarie locali adottano ogni anno mediante deliberazione dell'assemblea generale, entro il 30 novembre, il bilancio annuale di previsione formulato in termini di competenza e in termini di cassa.

Il bilancio è predisposto dal comitato di gestione entro il 30 settembre, e viene inviato alla giunta regionale la quale esprime le proprie motivate osservazioni, entro trenta giorni, in ordine alla rispondenza di tali atti al piano sanitario regionale.

Art. 12.

Universalità ed integrità del bilancio

Nel bilancio debbono essere iscritte tutte le entrate e tutte le spese; sono vietate le gestioni al di fuori del bilancio.

Le entrate debbono essere in bilancio nel loro importo lordo senza riduzione alcuna per le spese di riscossione o di qualsiasi altra natura.

Le spese debbono essere iscritte in bilancio per l'intero importo senza apportarvi riduzione per eventuali entrate loro connesse.

Art. 13.

Struttura e contenuto del bilancio annuale di previsione

Il bilancio annuale è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.

Ad ogni stato di previsione è allegata una nota illustrativa nella quale sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni.

Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese che si prevede di pagare nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce, senza distinzioni fra riscossioni o pagamenti in conto residui ed in conto competenza.

Tra le entrate di cui al n. 3) del comma precedente è iscritto l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'anno finanziario al quale il bilancio si riferisce.

Art. 14.

Saldo finanziario

Tra le entrate di cui al n. 2) del terzo comma dell'articolo precedente è iscritto altresì l'eventuale saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio medesimo si riferisce.

L'eventuale saldo finanziario attivo risultante dal bilancio preventivo ed accertato in sede di assestamento di cui al successivo articolo è destinato al finanziamento delle spese di investimento o correnti « una tantum ».

Art. 15.

Previsioni delle entrate e delle spese per la competenza dell'esercizio finanziario

Le entrate e le spese sono previste secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Nelle previsioni di spesa debbono essere comunque iscritte le somme corrispondenti agli impegni già assunti in precedenti esercizi che vengano a scadenza nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.

Per le spese a carattere pluriennale la quota da stanziare nel bilancio annuale è determinata entro i limiti dell'ammontare complessivo autorizzato e tenendo conto degli impegni già assunti nei precedenti esercizi

Art. 16.

Previsione di cassa

Le previsioni di cassa nel bilancio annuale comprendono:

a) per l'entrata, la presunta giacenza iniziale di cassa e, per ciascun capitolo, il totale delle somme che si prevede di riscuotere e versare nell'esercizio sia in conto residui sia in conto competenza;

b) per la spesa, il totale delle somme per ciascun capitolo che si prevede di pagare nel corso dell'esercizio, sia in conto residui sia in conto competenza, nonché l'ammontare previsto dalla giacenza di cassa alla fine dell'esercizio.

Art. 17.

Equilibrio del bilancio in termini di competenza e di cassa

Il totale delle previsioni di spesa in termini di competenza deve essere pari al totale delle entrate in termini di competenza.

Le entrate debbono pareggiare le spese con riguardo ad ogni titolo.

Il totale delle spese delle quali si prevede il pagamento sommato alle disponibilità di cassa dei fondi di riserva e alla presunta giacenza finale di cassa, deve essere pari al totale delle entrate delle quali si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Art. 18.

Classificazione delle entrate e delle spese

Le entrate e le spese di bilancio sono classificate nei seguenti titoli:

titolo I: correnti;
titolo II: conto capitale o di investimento;
titolo III: partite di giro e contabilità speciali.

Nell'ambito di ciascun titolo le entrate e le spese si ripartiscono in categorie secondo la natura economica, e in capitoli secondo il rispettivo oggetto.

Il capitolo costituisce l'unità elementare del bilancio.

Per le classificazioni di cui al precedente comma le unità sanitarie locali debbono attenersi allo schema di bilancio da approvarsi con apposita deliberazione del consiglio regionale.

Tale schema è vincolante per la suddivisione in categorie e per la specificazione in capitoli. Tale specificazione può essere integrata o variata con deliberazione del consiglio regionale in relazione a sopravvenute esigenze.

Art. 19.

Contabilità speciali

La gestione finanziaria dei presidi e servizi multizonali si attua sulla base di un apposito conto separato, incluso fra le contabilità speciali, che deve essere allegato al bilancio della unità sanitaria locale competente per territorio.

Le unità sanitarie locali potranno istituire altre contabilità speciali per specifiche funzioni che presentino caratteristiche peculiari previste dal piano regionale.

Per ciascuna contabilità speciale occorre fare riferimento allo schema di bilancio di cui al quarto comma dell'art. 18.

Art. 20.

Allegati al bilancio di previsione

Al bilancio di previsione annuale sono allegati:

1) il bilancio pluriennale;

2) il prospetto per la riclassificazione della spesa per funzioni;

3) il prospetto di riclassificazione della spesa per programmi;

4) la relazione al bilancio.

I prospetti di cui ai numeri 2) e 3) sono predisposti sulla base di schemi approvati dalla giunta regionale.

Art. 21.

Esercizio provvisorio del bilancio

Fino alla intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 aprile le unità sanitarie locali sono autorizzate a ricorrere all'esercizio provvisorio del bilancio.

Durante l'esercizio provvisorio la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spesa non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

Le limitazioni di cui al comma precedente si intendono riferite sia agli impegni che ai pagamenti.

Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora approvato dall'assemblea generale l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato.

Qualora il provvedimento di approvazione del bilancio deliberato dall'assemblea generale non sia ancora esecutivo è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo.

Qualora infine il provvedimento di approvazione del bilancio sia stato rinviato è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo limitatamente ai capitoli non coinvolti nel rinvio.

Per i rimanenti capitoli è autorizzata la gestione provvisoria con riferimento all'ultimo bilancio esecutivo.

Capo II

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 22.

Assestamento e variazioni del bilancio

Entro il 30 giugno le unità sanitarie locali adottano, mediante deliberazione dell'assemblea generale, l'assestamento del bilancio con cui si provvede:

1) all'aggiornamento dei residui attivi e passivi iscritti nel bilancio, indicandone l'ammontare determinato nel rendiconto dell'esercizio pregresso, ed anche all'eventuale aggiornamento delle previsioni in termini di cassa;

2) all'aggiornamento della giacenza di cassa iscritta nel bilancio, indicandone l'ammontare risultante dal rendiconto dell'esercizio pregresso;

3) l'aggiornamento dell'eventuale saldo finanziario attivo.

L'unità sanitaria locale provvede, con deliberazione dell'assemblea generale, ad apportare le variazioni alle previsioni di bilancio in termini di competenza o in termini di cassa che si rendano necessarie nel corso dell'esercizio.

Restano fermi i vincoli di equilibrio del bilancio di cui all'art 17.

Nessuna variazione al bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno cui il bilancio stesso si riferisce.

Art. 23.

Fondo di riserva

Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto, in termini di competenza e in termini di cassa, un fondo di riserva ordinario per un ammontare non superiore al 2 per cento delle spese correnti.

Con deliberazione del comitato di gestione sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare stanziamenti di competenza e di cassa di parte corrente.

Art. 24.

Fondo di riserva del bilancio di cassa

Nel bilancio è iscritto, tra le previsioni in termini di cassa, un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendessero necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti di cassa previsti nel bilancio stesso.

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli del bilancio di cassa è disposto con deliberazione del comitato di gestione.

L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è determinato entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti previsti nel bilancio.

Art. 25.

Fondo a fronte di residui di spese correnti dichiarati perenti

Nel bilancio delle unità sanitarie locali è previsto un apposito fondo, nello stato di previsione della spesa, titolo I, per far fronte a residui di spese correnti dichiarati perenti, dal quale è consentito, con provvedimento del comitato di gestione, il prelevamento e l'iscrizione in aumento negli appositi capitoli di spesa per il pagamento di somme richieste dai creditori.

Art. 26.

Fondo a fronte di residui di spese in conto capitale dichiarati perenti

Nel bilancio delle unità sanitarie locali è previsto un apposito fondo, nello stato di previsione della spesa, titolo II, per far fronte a residui di spese in conto capitale dichiarati perenti, dal quale è consentito, con provvedimento del comitato di gestione, il prelevamento e l'iscrizione in aumento negli appositi capitoli di spesa per il pagamento di somme richieste dai creditori.

Capo III

GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 27.

Fasi dell'entrata

Le entrate previste in bilancio passano attraverso le seguenti fasi:

a) accertamento;

b) riscossione;

c) versamento.

Le tre fasi possono essere in taluni casi simultanee.

Art. 28.

Accertamento delle entrate

L'entrata è accertata quando viene appurato il titolo e la ragione del credito, la persona del debitore e viene iscritto nella contabilità, come competenza dell'esercizio, l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno.

Le entrate derivanti da anticipazioni di cassa del tesoriere di cui all'art. 59 vengono accertate esclusivamente sulla base del relativo provvedimento di autorizzazione.

Le entrate concernenti poste compensative della spesa e quelle comprese nelle contabilità speciali sono accertate in corrispondenza alla assunzione dell'impegno di spesa.

Art. 29.

Riscossione ed incasso delle entrate

La riscossione delle entrate deve essere fatta per mezzo della tesoreria e dei dipendenti designati da appositi provvedimenti nei modi e con le forme in essi prescritti, contro rilascio di regolare quietanza e con l'onere della resa del conto.

La riscossione delle entrate è fatta per conto delle unità sanitarie locali sotto la personale responsabilità di chi la esegue e con l'obbligo del versamento in tesoreria.

Nessun titolo di credito verso le unità sanitarie locali può essere ricevuto in pagamento dei debiti verso le stesse.

La riscossione delle entrate eseguita direttamente dalla tesoreria e il versamento a cura dei dipendenti designati si effettua mediante ordinativi di incasso sottoscritti dal presidente del comitato di gestione o da uno dei componenti del comitato stesso delegato dal presidente e controfirmati dal responsabile del servizio bilancio, programmazione e gestione risorse dell'unità sanitaria locale o di chi lo sostituisce.

Art. 30.

Contenuto e forma degli ordinativi di incasso

Gli ordinativi di incasso, distinti a seconda che si riferiscano al conto della competenza o al conto dei residui, hanno un numero d'ordine progressivo e debbono contenere le seguenti indicazioni:

a) l'esercizio cui si riferisce l'entrata;

b) gli elementi relativi alla classificazione del bilancio;

c) il capitolo del bilancio cui va imputata l'entrata, la previsione originale o variata, gli incassi già disposti e la rimanenza da incassare in termini di competenza e di cassa;

d) il debitore o i debitori che effettuano il versamento;

e) la causa del versamento;

f) la somma da incassare scritta in lettere e in cifre;

g) la data di emissione.

Art. 31.

Limitazioni alla riscossione delle entrate

Gli ordinativi di incasso non estinti entro il 31 dicembre dell'esercizio di competenza e giacenti presso la tesoreria non debbono essere più riscossi e sono restituiti al servizio bilancio, programmazione e gestione risorse dell'unità sanitaria locale entro il 10 gennaio dell'anno successivo.

Gli ordinativi di incasso non estinti sono annullati.

Per le entrate rimaste in sospeso si provvede all'emissione di altri ordinativi di incasso nell'esercizio corrente con imputazione al conto dei residui.

Art. 32.

Versamento delle entrate

Il versamento di tutte le entrate deve essere effettuato nella cassa della tesoreria.

La tesoreria è tenuta all'incasso anche quando le somme non siano iscritte nel bilancio, o siano iscritte in difetto o anche in pendenza della emissione del relativo ordinativo che deve essere in ogni caso immediatamente richiesto al servizio bilancio, programmazione e gestione risorse dell'unità sanitaria locale.

Art. 33.

Fasi della spesa

Le spese previste nel bilancio passano attraverso le seguenti fasi:

a) impegno;

b) liquidazione;

c) ordinazione e pagamento.

Le tre fasi possono essere in alcuni casi simultanee.

Art. 34.

Impegni di spesa

Gli organi delle unità sanitarie locali, secondo le proprie attribuzioni, assumono gli impegni di spesa nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dello esercizio le somme dovute dalle unità sanitarie locali in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, ovvero assunte per le spese correnti quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti di ogni esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

La registrazione degli impegni di spesa riguardanti stipendi e altre spese di funzionamento già di massima autorizzate può essere effettuata una sola volta per tutto l'anno o a scadenze periodiche.

Art. 35.

Registrazione degli impegni

Le proposte di provvedimento che autorizzano spese a carico del bilancio delle unità sanitarie locali debbono essere comunicate al servizio bilancio, programmazione e gestione risorse per la registrazione del relativo impegno a cura dei servizi preposti alla gestione dei rispettivi capitoli di bilancio.

Prima di eseguire la registrazione il servizio bilancio, programmazione e gestione risorse verifica la legalità della spesa, la giusta imputazione al bilancio, nonché l'esistenza della disponibilità sul relativo capitolo.

Nei casi di mancata adozione dei provvedimenti da parte degli organi competenti nell'esercizio cui si riferisce la registrazione, o in caso di variazioni ovvero di annullamento dei provvedimenti stessi, ne deve essere immediatamente data comunicazione al servizio bilancio, programmazione e gestione risorse per la variazione ovvero per la cancellazione della registrazione.

Dopo il 31 dicembre, chiuso l'esercizio finanziario, non possono essere assunti impegni.

Art. 36.

Liquidazione delle spese

La liquidazione comporta l'identificazione del creditore, la determinazione dell'ammontare esatto del debito scaduto ed è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore e, nel caso di provviste di materiali da affidare a consegnatari, il ricevimento, il collaudo e l'iscrizione in inventario dei beni stessi.

Alla liquidazione delle spese provvede il presidente del comitato di gestione.

Il presidente del comitato di gestione può delegare, per la liquidazione di spese, singoli componenti del comitato stesso o singoli funzionari stabilendo, se del caso, opportune direttive.

Art. 37.

Pagamento delle spese

Il pagamento delle spese viene disposto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza e di cassa mediante mandati diretti, individuali o collettivi a favore dei creditori, tratti sulla tesoreria.

Nei casi e con le modalità previste all'art. 42 è altresì consentito il pagamento di spese attraverso funzionari delegati a favore dei quali vengono disposti mandati di anticipazione.

I titoli di spesa di cui ai commi precedenti sono firmati dal presidente del comitato di gestione o da uno dei componenti del comitato stesso, delegato dal presidente, e controfirmati dal responsabile del servizio bilancio, programmazione e gestione risorse dell'unità sanitaria locale o da chi lo sostituisce.

Art. 38.

Contenuto e forma dei mandati di pagamento

I mandati di pagamento, distinti a seconda che si riferiscano al conto della competenza o al conto dei residui, hanno un numero d'ordine progressivo e debbono contenere le seguenti indicazioni:

a) l'esercizio cui si riferisce la spesa;

b) gli elementi relativi alla classificazione di bilancio;

c) il numero del capitolo del bilancio cui va imputata la spesa, lo stanziamento originale e variato, i pagamenti già disposti e la rimanenza disponibile in termini di competenza e di cassa;

d) il creditore o i creditori o chi per essi sia legalmente autorizzato a rilasciare quietanza;

e) gli estremi dei conti correnti postali o bancari nei casi consentiti dalla legge;

f) l'oggetto della spesa;

g) la somma da pagare scritta in lettere e in cifre;

h) l'indicazione dei documenti giustificativi allegati;

i) il luogo dove devono eseguirsi i pagamenti;

l) la data dell'emissione.

Art. 39.

Estinzione dei titoli di pagamento

La tesoreria estingue i mandati di pagamento nei limiti dei fondi stanziati in bilancio in termini di competenza e di cassa ed in conformità alle altre disposizioni di legge.

Fatto salvo quanto stabilito dal comma successivo e dalle disposizioni della presente legge circa l'erogazione dei fondi mediante il servizio di economato e tramite funzionari delegati, il pagamento di qualsiasi spesa deve essere fatto esclusivamente dalla tesoreria sulla base dei mandati di pagamento previsti dalla presente legge.

La tesoreria è tenuta al pagamento, anche in mancanza del relativo mandato, delle spese obbligatorie, indilazionabili e scadute, riguardanti imposte e altre somme per le quali sia prevista l'anticipazione da norme di legge. In tali casi la tesoreria richiede immediatamente al servizio bilancio, programmazione e gestione risorse l'emissione del relativo mandato.

Art. 40.

Commutazione d'ufficio dei titoli di spesa per agevolarne la riscossione

I mandati di pagamento individuali e collettivi totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui sono stati emessi, considerati di riscossione certa, sono commutati d'ufficio in vaglia postale ordinario o telegrafico a favore della persona del creditore.

I titoli di spesa di cui al precedente comma, muniti della dichiarazione di commutazione in sostituzione della quietanza del creditore, si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto generale delle unità sanitarie locali.

Art. 41.

Limitazioni di pagamento dei titoli di spesa

I mandati di pagamento individuali e collettivi totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui sono stati emessi, per i quali non sia stata disposta la commutazione di cui all'articolo precedente, debbono essere restituiti entro il 10 gennaio successivo dalla tesoreria.

I mandati di pagamento individuali inestinti sono annullati. I mandati di pagamento collettivi rimasti parzialmente insoluti sono ridotti alla somma effettivamente pagata.

Per le quote rimaste così insoddisfatte si provvede all'emissione di altri mandati nell'esercizio nuovo con imputazione al conto dei residui, semprechè non sia intervenuta la prescrizione del credito o la perenzione amministrativa.

Art. 42.

Funzionari delegati

Per le spese riguardanti particolari servizi il comitato di gestione, nei casi in cui si ritenga necessario assicurare un miglior soddisfacimento delle esigenze dei servizi stessi, può far ricorso mediante provvedimento motivato all'anticipazione di fondi a favore di un dipendente della unità sanitaria locale, che assume pertanto la figura di funzionario delegato, perchè provveda al pagamento delle spese medesime con l'obbligo della resa del conto.

Art. 43.

Servizi economali

Il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi delle unità sanitarie locali deve prevedere che, nell'ambito del servizio bilancio, programmazione e gestione risorse venga istituito un apposito ufficio per le spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici nonchè per quelle di manutenzione degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti e per le altre spese varie degli uffici e dei servizi che, per loro natura, debbono farsi in economia o quando ricorrano speciali circostanze che ne richiedano l'esecuzione immediata.

Tale servizio è disciplinato da un apposito regolamento che specifica la natura delle spese, il limite massimo entro cui le medesime debbono essere contenute, le modalità delle anticipazioni e dei pagamenti, della resa del conto e della sua approvazione da parte del comitato di gestione.

I dipendenti delegati alla gestione dell'ufficio di cui ai comma precedenti sono personalmente responsabili delle spese sostenute e della regolarità dei pagamenti eseguiti secondo quanto sarà previsto dalla normativa delegata di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 44.

Assegnazione di fondi ai funzionari delegati e per l'espletamento del servizio di economato

I fondi occorrenti ai funzionari delegati e ai dipendenti di cui all'articolo precedente per l'espletamento dei particolari servizi loro affidati sono messi a disposizione, nei limiti delle somme indispensabili alle effettive esigenze, mediante mandati di anticipazione estinguibili con accreditamento in appositi conti correnti aperti presso istituti bancari assuntori del servizio di tesoreria.

I mandati di anticipazione sono emessi con imputazione ad apposito capitolo di spesa delle partite di giro.

Sui fondi depositati in tali conti correnti debbono essere applicate le stesse condizioni di tasso stabilite per eccedenze attive di tesoreria.

Gli interessi maturati su detti conti debbono essere versati annualmente alla tesoreria.

Art. 45.

Rendicontazione da parte dei funzionari delegati

Il funzionario delegato dovrà rendere il conto delle somme erogate, corredato dai documenti giustificati delle spese, trimestralmente o alle più brevi scadenze fissate nell'atto amministrativo di delega e comunque alla fine di ogni esercizio finanziario.

Il rendiconto distinto per ciascun capitolo dovrà essere comunque presentato quando per qualsiasi ragione il funzionario delegato lasci l'incarico.

Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in dieci giorni dalle scadenze di cui al primo comma o dal verificarsi di eventi che comportino la cessazione dell'incarico ai sensi del comma precedente.

I competenti uffici dell'unità sanitaria locale, effettuati i riscontri e le verifiche necessari, trasmettono il rendiconto al comitato di gestione il quale, con proprio atto, lo approva dando discarico al funzionario incaricato delle somme erogate e autorizzando il rimborso con imputazione agli appositi capitoli di bilancio.

L'anticipazione ricevuta ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente è restituita con imputazione a uno specifico capitolo di entrata delle partite di giro.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese sostenute e della regolarità dei pagamenti.

Art. 46.

Residui attivi

Costituiscono residui attivi le somme accertate ai sensi della presente legge non riscosse o non versate entro il termine dell'esercizio.

Le somme di cui al comma precedente vengono conservate nel conto residui fino a quando i relativi crediti non sono stati riscossi e versati o si sono estinti per prescrizione o altre cause.

Art. 47.

Residui passivi

Le somme impegnate e non pagate entro il 31 dicembre a norma dell'art. 34 costituiscono residui passivi.

Le somme stanziate in conto capitale anche se non impegnate possono essere mantenute in bilancio, nella gestione residui, per un solo esercizio successivo a quello di competenza.

Art. 48.

Conservazione dei residui passivi
Perenzione amministrativa

La conservazione dei residui passivi è consentita per non più di due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato. Trascorso tale termine i residui sono dichiarati perenti agli effetti della loro eliminazione in via amministrativa dalle scritture contabili, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 25 e 26.

Art. 49.

Separazione del conto dei residui da quello della competenza
Divieto di variazione dei residui

Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.

Inoltre nelle scritture deve tenersi conto distinto dei residui attivi e passivi secondo gli esercizi da cui provengono.

In nessun caso si può iscrivere tra i residui degli anni decorsi alcuna somma nell'entrata e nella spesa che non sia stata compresa nella competenza degli esercizi anteriori.

Capo IV

RENDICONTO

Art. 50.

Struttura e funzioni del rendiconto

I risultati della gestione del bilancio sono riassunti e dimostrati annualmente nel rendiconto finanziario.

Il rendiconto finanziario deve essere deliberato dall'assemblea generale entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce.

Il rendiconto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

1) l'ammontare dei residui accertati all'inizio dell'esercizio finanziario al quale il conto medesimo si riferisce;
2) le previsioni finali in termini di competenza;
3) le previsioni finali in termini di cassa;
4) l'ammontare delle entrate riscosse in conto residui;
5) l'ammontare delle entrate riscosse in conto competenza;
6) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio finanziario;
7) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio finanziario;
8) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate accertate rispetto alle previsioni in termini di competenza;

9) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate riscosse rispetto alle previsioni in termini di competenza;

10) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dello esercizio finanziario ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonchè dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio stesso;

11) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio al quale il conto si riferisce in base alla cancellazione o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio finanziario;

12) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;

13) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio finanziario.

Il rendiconto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio;

2) le previsioni finali in termini di competenza;

3) le previsioni finali in termini di cassa;

4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effetuati nello esercizio finanziario;

7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio finanziario;

8) le economie e le eventuali eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti in termini di competenza;

9) le economie o le eventuali eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti in termini di cassa;

10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonchè dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio stesso;

11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio finanziario al quale il conto si riferisce in base alle cancellazioni ed alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio finanziario;

12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;

13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio finanziario.

Nel conto finanziario il risultato della gestione del bilancio si ottiene aggiungendo alla giacenza di cassa il totale dei residui attivi accertati per gli esercizi precedenti, e detraendovi il totale dei residui passivi accertati per la competenza dell'esercizio e il totale dei residui passivi riaccertati per gli esercizi precedenti.

Art. 51.

Allegati al rendiconto finanziario

Al rendiconto finanziario debbono essere allegati:

1) un prospetto per la riclassificazione delle spese per funzioni;

2) un prospetto per la riclassificazione delle spese per programmi;

3) un riepilogo dell'inventario delle immobilizzazioni e dei beni mobili;

4) un prospetto riepilogativo dei contratti finanziari;

5) una relazione che faccia specifico riferimento ai livelli assistenziali raggiunti, alla spesa sostenuta per le varie attività svolte e al grado di raggiungimento degli obiettivi posti in relazione ai costi sostenuti, utilizzando adeguati indicatori di efficienza.

I prospetti e i riepiloghi previsti dal presente articolo, nonchè gli indicatori di efficienza vengono determinati dalla giunta regionale.

Capo V

SCRITTURE E RILEVAZIONI CONTABILI

Art. 52.

Libri e registri obbligatori

Le unità sanitarie locali devono tenere i seguenti libri e registri:

1) giornale dei mandati e delle reversali e libro mastro;

2) giornale del riscuotitore interno;

3) protocollo fatture fornitori;

4) partitario fornitori;

5) inventario degli immobili e dei beni mobili registrati;

6) inventario dei beni mobili;

7) libro relativo ai contratti finanziari.

La giunta regionale può con propria deliberazione stabilire le modalità da seguire per la tenuta e la conservazione delle predette scritture.

Le unità sanitarie locali devono altresì tenere i libri e i registri obbligatori ai sensi delle vigenti norme in materia tributaria.

TITOLO IV

CONTROLLI DI GESTIONE

Art. 53.

Oggetto e finalità dei controlli

Sull'attività delle unità sanitarie locali si esercita un controllo di gestione finanziario ed economico secondo le disposizioni contenute nei successivi articoli del presente titolo.

Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione e il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.

Il controllo economico ha come fine la valutazione dell'efficienza della spesa sanitaria ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale con riferimento al rapporto costi-benefici.

Art. 54.

Verifiche periodiche di cassa

Le verifiche di cassa, da effettuarsi con ritmo almeno bimestrale, sono attuate dai competenti uffici del comune o della comunità montana interessati al fine di accertare eventuali disavanzi, da comunicare immediatamente al sindaco o al presidente della comunità montana competente per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 56.

Qualora nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale siano compresi i territori di più comuni o di una comunità montana e di uno o più comuni che non facciano parte della stessa, l'assemblea generale dell'unità sanitaria stessa individua il comune a cui affidare le verifiche periodiche di cassa.

Art. 55.

Rendiconti trimestrali di competenza e di cassa

I rendiconti trimestrali di competenza e di cassa debbono essere trasmessi dalle unità sanitarie locali alla Regione entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data di scadenza del trimestre, anche agli effetti di quanto previsto dalla legge regionale di disciplina delle unità sanitarie locali, e devono dare conto dei debiti e crediti dei bilanci già accertati alla data della resa del conto anzidetto, nonchè dell'avanzo o disavanzo di cassa precisando gli eventuali impedimenti per cui non sono stati effettuati i pagamenti per forniture entro novanta giorni dalla stipula del contratto come previsto dal successivo art. 73.

Art. 56.

Provvedimenti per riportare in equilibrio il conto di gestione

Ove dalle verifiche periodiche di cassa o dai rendiconti trimestrali di competenza e di cassa risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo, e ciò anche avendo riguardo ai debiti e ai crediti di bilancio, l'assemblea generale dell'unità sanitaria locale adotta i provvedimenti volti a rimuovere le cause che hanno determinato il disavanzo e a recuperare il disavanzo stesso, anche in relazione a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 57.

Contabilità dei costi

Le unità sanitarie locali devono istituire apposita contabilità dei costi riferita a ciascuno dei centri di costo ed ai quali siano dettagliatamente imputate le voci di spesa corrente o in conto capitale al fine di pervenire alla dimostrazione del costo complessivo, per esercizio, di ciascun centro di costo.

Detta contabilità è tenuta sulla base di modalità e secondo apposito schema approvato dalla giunta regionale.

Le risultanze della contabilità in argomento formeranno oggetto del prospetto di cui al primo comma, n. 2), dell'art. 20.

Art. 58.

Contabilità di magazzino

Le unità sanitarie locali provvedono a istituire apposita contabilità di magazzino mediante idonee rilevazioni le quali debbono distintamente indicare, per categorie omogenee di beni, le quantità esistenti all'inizio dell'esercizio, i carichi e gli scarichi e la giacenza al termine di ciascun mese.

Le norme per la tenuta della contabilità di magazzino, nonchè quelle per il movimento dei beni di facile consumo, sono disposte dalla giunta regionale.

TITOLO V

SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 59.

Affidamento del servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria è affidato con provvedimento del comitato di gestione, sulla base del capitolato di cui all'art. 60, mediante licitazione o trattativa privata, a un istituto di credito. di cui agli articoli 5 e 99 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, operante nell'ambito territoriale delle unità sanitarie locali.

A parità di condizioni il servizio di tesoreria viene affidato all'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria per il comune o la maggior parte dei comuni o per la comunità montana operante nell'ambito territoriale delle unità sanitarie locali.

Il consiglio regionale approva il capitolato per l'affidamento dei servizi di tesoreria.

Il capitolato deve stabilire la possibilità delle unità sanitarie locali di ricorrere ad anticipazioni mensili in misura non superiore a un dodicesimo della spesa corrente, titolo I, stanziata nel bilancio di previsione per l'anno in corso.

Art. 60.

Capitolato del servizio di tesoreria

Il capitolato deve prevedere:

i creteri per l'affidamento del servizio;

la cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dall'assunzione dello stesso;

le modalità per la riscossione e il versamento delle entrate, per il rilascio delle quientanze, per l'esecuzione dei pagamenti, per le anticipazioni obbligatorie di cassa, per il deposito a frutto delle giacenze eccedenti il fabbisogno ordinario di cassa;

le modalità per la tenuta dei registri obbligatori;

le modalità per la comunicazione dei provvedimenti regionali e di ogni altro elemento inerente al servizio di tesoreria;

le modalità per le verifiche periodiche di cassa, per la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi per la resa del conto della gestione annuale;

la tenuta di una contabilità analitica atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa e tutti gli altri registri che si rendano necessari nell'interesse di una chiara rilevazione contabile;

l'invio giornaliero alle unità sanitarie locali di apposita distinta dalla quale risultino analiticamente le riscossioni e i pagamenti effettuati dal tesoriere nonchè il fondo di cassa.

Il capitolato deve inoltre prevedere le modalità per l'effettuazione, da parte degli uffici dei comuni singoli od associati e delle comunità montane interessate, di periodiche verifiche di cassa con ritmo almeno bimestrale.

Art. 61.

Responsabilità del tesoriere

Il tesoriere della unità sanitaria locale è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa non conformi alle disposizioni della presente legge.

Il tesoriere della unità sanitaria locale è inoltre responsabile della riscossione delle entrate e delle altre incombenze derivanti dalla assunzione del servizio.

La vigilanza e il riscontro esercitati dai dipendenti della unità sanitaria locale sulla gestione del servizio di tesoreria, nonchè le verifiche espletate ai sensi dell'art. 54 non comportano esclusione o diminuzione della responsabilità del tesoriere.

Il tesoriere deve rendere il conto della gestione di cassa, relativa all'esercizio chiuso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il conto o, comunque, entro due mesi dalla data di cessazione del servizio.

Il responsabile del servizio bilancio, programmazione e gestione risorse dell'unità sanitaria locale appone il visto di regolarità sul suddetto conto previo riscontro della corrispondenza fra le registrazioni contabili dell'unità sanitaria locale e i dati evidenziati di tale conto.

TITOLO VI

I CONTRATTI

Art. 62.

Scelta del contraente

I contratti dell'unità sanitaria locale dai quali derivi una entrata o una spesa debbono essere stipulati previo esperimento di asta pubblica o licitazione privata o trattativa privata o appalto concorso con osservanza di quanto disposto dai successivi articoli del presente titolo e, per quanto non previsto, dalle norme statali che disciplinano la materia in quanto applicabili.

Il comitato di gestione delibera motivatamente sulla scelta della procedura ritenuta più idonea tra quelle previste al comma precedente.

Art. 63.

Asta pubblica

L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede centrale dell'unità sanitaria locale. Un estratto di esso è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale o a larga diffusione locale almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara.

L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonchè i criteri di aggiudicazione di cui all'art. 65.

Art. 64.

Licitazione privata

Per la licitazione privata relativa all'esecuzione di opere si provvede secondo le norme indicate nella legge 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni; negli altri casi la licitazione avviene in uno dei seguenti modi:

a) per mezzo di offerta segreta da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara;

b) per mezzo di offerta di prezzi unitari.

L'invito a ditte o persone ritenute idonee deve contenere, in schema, almeno:

la descrizione sommaria dell'oggetto o della prestazione da eseguire;

le condizioni generali e particolari del contratto;

l'indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione.

Art. 65.

Criteri di aggiudicazione per asta pubblica e per licitazione privata

Le gare, sia ad asta pubblica, sia a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

1) per i contratti dai quali derivi un'entrata per l'unità sanitaria locale, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso di gara o nella lettera di invito;

2) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'unità sanitaria locale, ferme restando per gli appalti di cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 14:

a) al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei servizi che formano oggetto del contratto debbano essere conformati ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;

b) a favore dell'offerta più vantaggiosa non solo in termini economici, ma anche in riferimento alla qualità della prestazione e alla funzionalità tecnica del servizio.

L'unità sanitaria locale, a suo giudizio insindacabile, esclude le offerte di coloro che nella esecuzione di altri contratti si sono resi colpevoli di negligenza o mala fede.

Art. 66.

Trattativa privata

Le unità sanitarie locali possono procedere a trattativa privata:

1) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti ovvero quando non abbiano condotto ai risultati minimi indicati dall'amministrazione;

2) quando si tratti dell'acquisto di beni o servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti o la cui produzione sia garantita da privativa industriale o per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

3) quando si debbano prendere in locazione immobili destinati a servizi o ad uffici dell'unità sanitaria locale;

4) quando ricorrano circostanze eccezionali, di estrema urgenza, esaurientemente motivate;

5) quando si tratti di contratti di valore non superiore ai trenta milioni. Ai fini della presente disposizione:

a) le opere, le forniture e i lavori di eguale natura debbono formare oggetto di un unico contratto senza artificiali separazioni;

b) quando si tratta di spese continuative, l'ammontare del contratto si desume dalla ragione composta del prezzo e della durata di esso.

Art. 67.

Appalto concorso

Si provvede all'appalto concorso quando si tratti di lavori o forniture di particolare complessità tecnico-scientifica o che richiedano competenze o mezzi di esecuzione speciali.

In tal caso le persone o le ditte invitate presentano nei modi e nelle forme previste dall'invito il progetto dei lavori o della fornitura.

La scelta del progetto è effettuata dal comitato di gestione sentito il parere di una commissione tecnica appositamente nominata che si esprime sugli elementi economici e tecnici delle singole offerte.

Nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per l'elaborazione dei progetti dai medesimi presentati.

Art. 68.

Servizi in economia

Con atto deliberativo dell'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione, è approvato il regolamento per i lavori, i servizi e le provviste da eseguirsi in economia.

Il regolamento dovrà stabilire anche le condizioni e le modalità di esecuzione.

Art. 69.

Uniformità dei contratti

I contratti riguardanti le locazioni, gli acquisti, le somministrazioni o gli appalti delle amministrazioni delle unità sanitarie locali debbono uniformarsi al capitolato tipo approvato dal consiglio regionale con propria deliberazione.

La giunta regionale stabilisce le liste merceologiche tipo dei beni e materiali di generale consumo occorrenti alle unità sanitarie locali.

Art. 70.

Pubblicità dei contratti

I contratti e i verbali per incanti, licitazioni private, appalti e tutti gli atti delle unità sanitarie locali per cui occorra pubblicità e autenticità della forma, sono ricevuti in forma pubblica amministrativa dal responsabile del servizio affari generali, rilevazione ed elaborazione dati.

Nei pubblici incanti e nelle licitazioni private il verbale di aggiudicazione equivale a tutti gli effetti al contratto.

Il responsabile del servizio affari generali, rilevazione ed elaborazione dati provvede alla registrazione degli atti ai sensi della legge del registro e tiene lo speciale repertorio prescritto dalla legge medesima.

E' fatta salva la possibilità di ricorrere, anche a seguito di richiesta dall'altro contraente, alla forma notarile.

Art. 71.

Stipulazione dei contratti

La stipulazione dei contratti relativi a beni immobili e beni mobili registrati viene espletata dal comune nel quale è ubicato il bene immobile o nel quale ha sede il presidio sanitario al quale il bene mobile registrato è assegnato.

Le eventuali spese per la stipulazione dei contratti e le relative tasse e imposte che per legge sono a carico del comune sono imputate sul bilancio della unità sanitaria locale che ha deliberato il contratto.

Art. 72.

Forme collaborative

Le unità sanitarie locali possono stipulare intese con altre unità sanitarie locali al fine di:

a) acquistare beni o realizzare opere di comune interesse;

b) regolare l'utilizzazione comune di particolari uffici o servizi o di beni appartenenti a una sola di esse o a terzi.

Art. 73.

Modalità di pagamento

I contratti per la fornitura di beni e servizi devono prevedere la clausola del pagamento entro novanta giorni dalla data di ricevimento della fattura o del documento equipollente.

Il termine di pagamento di cui al primo comma si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo e la verifica, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali.

Art. 74.

Controlli relativi alle opere eseguite

I controlli relativi all'esecuzione e al collaudo delle opere eseguite in appalto sono esercitati a cura delle unità sanitarie locali, salvo quando stabilito in leggi statali o regionali sulle opere finanziate in tutto o in parte dello Stato o dalla Regione.

Spetta al comitato di gestione deliberare sulle domande o riserve dell'appaltatore, sulle transazioni, sulla non applicazione di penalità contrattuali, nonchè sulla revisione in aumento o in diminuzione dei prezzi contrattuali.

TITOLO VII

UTILIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 75.

Classificazione dei beni immobili

Agli effetti della presente legge i beni immobili di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 sono classificati in:

a) beni destinati alla erogazione dei servizi sanitari;

b) beni destinati a fornire rendite patrimoniali.

Art. 76.

Assunzione in carico dei beni immobili

I beni immobili di cui alla lettera *a*) dell'art. 75, oltre ad essere assunti in carico nell'inventario del comune nel cui territorio sono ubicati, sono iscritti nell'inventario dei beni immobili delle unità sanitarie locali di destinazione.

Tale inventario, da sottoporsi a revisione per periodi non superiori al decennio, deve contenere le seguenti indicazioni:

1) il numero progressivo di carico;

2) la data di presa in carico;

3) la denominazione, la descrizione, l'ubicazione e i dati catastali di ogni singolo bene;

4) la destinazione funzionale nell'ambito dell'unità sanitaria locale;

5) gli estremi dei provvedimenti di trasferimento.

Per il trasferimento e la presa in carico dei beni vengono adottati sia da parte del comune che dall'unità sanitaria locale appositi provvedimenti.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche ai beni mobili registrati da parte dei comuni ove è situato il presidio sanitario al quale il bene mobile è assegnato e da parte della competente unità sanitaria locale.

Art. 77.

Assunzione in carico dei beni mobili

I beni mobili destinati da parte dei comuni alle unità sanitarie locali, oltre a essere assunti in carico nell'inventario del comune dove sono utilizzati al momento della destinazione, sono iscritti nell'inventario dei beni mobili della competente unità sanitaria locale.

Tale inventario deve contenere le seguenti indicazioni:

1) il numero progressivo di carico;

2) la data di presa in carico;

3) la denominazione e la descrizione di ogni singolo bene;

4) la quantità e il numero per ciascuna specie;

5) l'indicazione del presidio, ufficio e locale ove i beni sono collocati;

6) gli estremi dei provvedimenti di trasferimento.

Per il trasferimento e la presa in carico dei beni mobili vengono adottati sia da parte del comune che della unità sanitaria locale appositi provvedimenti.

Art. 78.

Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni destinati alle unità sanitarie locali

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui alla lettera *a*) dell'art. 75 spetta alle unità sanitarie locali.

Art. 79.

Acquisto ed alienazione dei beni patrimoniali

L'assemblea generale della unità sanitaria locale approva su proposta del comitato di gestione gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili di cui alla lettera *a*) dell'art. 75 e dei beni mobili registrati.

Il comitato di gestione delle unità sanitarie locali delibera per l'acquisto e l'alienazione dei beni mobili.

Art. 80.

Beni da reddito

I comuni, ove i beni di cui alla lettera *b*) dell'art. 75 della presente legge siano ubicati, provvedono per l'alienazione, l'amministrazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di detti beni nel rispetto delle norme di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

TITOLO VIII
RESPONSABILITA'

Art. 81.

Responsabilità per spese in eccedenza alla quota di dotazione

Gli amministratori e i coordinatori dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale sono responsabili in solido delle spese disposte o autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse non siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbilità accertati dagli organi sanitari della regione e finanziabili con la riserva di cui al quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 82.

Responsabilità dei componenti del comitato di gestione

I componenti del comitato di gestione rispondono personalmente e in solido quando danno luogo al pagamento di spese conseguenti a deliberazioni e atti degli organi dell'unità sanitaria locale con i quali sono stati assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni o atti non siano divenuti esecutivi ovvero non siano immediatamente eseguibili.

I componenti del comitato di gestione rispondono personalmente e in solido delle spese pagate in relazione alle deliberazioni immediatamente eseguibili da essi adottate e che siano state annullate dal competente organo di controllo.

Art. 83.

Responsabilità dei dipendenti delle unità sanitarie locali

I dipendenti delle unità sanitarie locali rispondono personalmente e in solido quando danno luogo al pagamento di spese nel caso previsto dal primo comma dell'art. 82.

Art. 84.

Responsabilità per danni

Gli amministratori delle unità sanitarie locali sono responsabili per i danni derivanti alle unità stesse da violazione di obblighi di funzioni o di servizio secondo le norme vigenti riguardanti la responsabilità degli amministratori locali.

I dipendenti delle unità sanitarie locali saranno sottoposti alle disposizioni relative alla responsabilità per danni previste dalla normativa delegata di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 85.

Responsabilità dei funzionari delegati e dei dipendenti preposti ai servizi economali

I dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono compiti di funzionario delegato e quelli che provvedono alla gestione dei servizi economali rispondono, oltrechè a norma degli articoli 83 e 84 anche ai sensi delle specifiche disposizioni che li riguardano contenute nella presente legge.

Art. 86.

Esonero da responsabilità

I dipendenti delle unità sanitarie locali sono esenti dalle responsabilità previste nei precedenti articoli quando abbiano agito su ordine scritto alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

Art. 87.

Responsabilità per maneggio di denaro

Chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio di denaro della unità sanitaria locale ne risponde a norma delle disposizioni contenute negli articoli 83, 84 e 85 della presente legge.

Art. 88.

Obbligo di denuncia

Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione e degli altri servizi e uffici della unità sanitaria locale i quali vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporti cui sono tenuti i titolari degli uffici a essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità per violazione degli obblighi previsti dall'art. 34 ed ai sensi degli articoli 81, 82, 83, 84, 85 e 87 della presente legge, devono farne denuncia al procuratore generale della corte dei conti indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso sia imputabile a un amministratore la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia imputabile ai responsabili dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale la denuncia è fatta dal presidente del comitato di gestione, se il fatto dannoso sia imputabile al responsabile di un servizio o di un ufficio l'obbligo di denuncia incombe ai responsabili dell'ufficio di direzione.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 89.

Provvedimenti del consiglio e della giunta regionale

Il consiglio regionale adotta le deliberazioni di cui agli articoli 18, 59 e 69 della presente legge entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa.

La giunta regionale adotta i provvedimenti di cui agli articoli 20, 57 e 58 della presente legge entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 90.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980

Il bilancio di previsione delle unità sanitarie locali, per l'esercizio finanziario 1980, è adottato dalle stesse entro quattro mesi dalla seduta di insediamento dell'assemblea generale.

Art. 91.

Bilanci e rendiconti delle unità sanitarie locali allegati ai bilanci e rendiconti dei comuni e delle comunità montane

Ai sensi dell'art. 50, primo comma, n. 6), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i bilanci di previsione e i rendiconti delle unità sanitarie locali sono allegati rispettivamente ai bilanci di previsione e ai rendiconti dei comuni e delle comunità montane esistenti nell'ambito territoriale delle unità sanitarie locali stesse.

Art. 92.

Norme transitorie per la gestione stralcio delle funzioni sanitarie anteriori al 1° gennaio 1980

Alle unità sanitarie locali non possono essere imputate situazioni attive o passive conseguenti alle gestioni delle funzioni sanitarie anteriori al 1° gennaio 1980, fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Per tali gestioni, ove non assunte dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le unità sanitarie locali provvedono mediante apposite contabilità stralcio nelle forme previste dalle leggi contabili in vigore per i rispettivi enti erogatori di assistenza.

Le disponibilità finanziarie degli enti di cui al secondo comma derivanti dagli avanzi delle gestioni anteriori al 1° gennaio 1980 devono essere fatti affluire in un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria regionale per essere destinate, nell'ambito regionale, alla copertura dei disavanzi accertati presso i medesimi enti al termine della gestione 1979.

Art. 93.

Convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica

Le convenzioni con l'ospedale « Galliera » e altri istituti ed enti che erogano l'assistenza ospedaliera prevederanno il recepimento delle disposizioni della presente legge in quanto compatibili.

Art. 94.

Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 7 gennaio 1980

MAGLIOTTO

(1614)

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1980, n. **8.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1980.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 30 aprile 1980, il bilancio della regione Liguria per l'anno finanziario 1980 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, e nei limiti e modalità stabiliti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, recante « Norme in materia di bilancio e contabilità ».

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui al comma precedente si applica anche alla rubrica « Spese per il consiglio regionale » ai fini dell'autonomia funzionale di cui al regolamento regionale 24 agosto 1973, n. 2.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 16 gennaio 1980

MAGLIOTTO

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1980, n. **9.**

Snellimento delle procedure di formazione degli strumenti urbanistici e modifiche alla legge regionale 24 maggio 1972, n. 8, e successive variazioni nella parte relativa alle competenze degli organi regionali.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

SNELLIMENTO DEI PROCEDIMENTI URBANISTICI

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 gennaio 1979, n. 6, è aggiunto il seguente comma: « I piani di zona approvati nei modi di cui al comma precedente, ove comportino, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, variante al vigente piano regolatore generale o programma di fabbricazione, divengono efficaci soltanto a seguito dell'approvazione regionale della variante stessa ».

Nell'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 gennaio 1979, n. 6, le parole « a norma del comma precedente » sono sostituite con le seguenti « ai sensi del presente articolo ».

Nella disposizioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 della legge regionale 31 gennaio 1979, n. 6, è soppressa la parola « quarto ».

Dopo l'art. 2 della legge regionale 31 gennaio 1979, n. 6, è aggiunto il seguente:

Art. 2-*bis.* — « Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, così come modificato dall'articolo 34 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le varianti al piano di zona seguono la procedura ivi indicata anche quando comportino modifica al vigente piano regolatore generale o programma di fabbricazione ».

Art. 2.

I piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi, previsti dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono approvati nel momento in cui sia divenuta esecutiva, in virtù dell'art. 17 della legge regionale 24 giugno 1976, n. 20, la deliberazione con la quale il consiglio comunale decide sulle opposizioni e sulle osservazioni presentate a norma del combinato disposto del citato art. 27 e della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, ovvero prende atto della mancata presentazione delle stesse.

I piani per gli insediamenti produttivi approvati nei modi di cui al comma precedente, ove comportino, ai sensi del combinato disposto del quarto comma dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e del quarto comma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, variante al vigente piano regolatore generale o programma di fabbricazione, divengono efficaci soltanto a seguito dell'approvazione regionale della variante stessa.

I piani approvati a norma del presente articolo sono soggetti alle forme di pubblicità e notifica prescritte dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 31 gennaio 1979, n. 6.

Anche i piani delle aree per insediamenti produttivi ricadenti in zone per le quali lo strumento urbanistico generale, a norma dell'art. 4 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 28, prevede che il relativo strumento urbanistico attuativo sia sottoposto ad approvazione regionale, seguono il procedimento di cui ai commi precedenti.

Salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui sopra, ai piani previsti dal presente articolo continuano ad applicarsi le norme stabilite dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Restano ferme altresì le disposizioni e le competenze previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti dei piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi inseriti nell'ambito di un piano regolatore generale o programma di fabbricazione soggetto a revisione ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7.

Art. 3.

La giunta regionale nel rilasciare, ai sensi della lettera *a*) dell'art. 3 della legge regionale 24 maggio 1972, n. 8, l'autorizzazione preventiva prevista dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, provvede, sulla base delle proprie scelte programmatiche, dei riscontri forniti dalla relazione di accompagnamento alla richiesta dell'autorizzazione preventiva ed avvalendosi delle procedure previste dalla legge regionale sulle procedure della programmazione, alla verifica delle condizioni di fattibilità e di opportunità del previsto piano produttivo in ordine agli obiettivi ed alle coerenze da perseguire principalmente rispetto:

alle linee della programmazione economica regionale;

alle dinamiche imprenditoriali di settore nonchè alla capacità di spesa dei soggetti pubblici e privati interessati;

alle prospettive di riequilibrio e di riassetto della localizzazione delle unità produttive e della relativa forza-lavoro sul territorio regionale;

all'organico raccordo con gli indirizzi per il riequilibrio dell'assetto complessivo del territorio, tenuto conto delle condizioni e delle prospettive della pianificazione propria dell'ambito comprensoriale di riferimento.

Art. 4.

Qualsiasi variante ai piani regolatori generali vigenti può avere corso senza la preventiva autorizzazione di cui al settimo comma dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, numero 1150, e successive modificazioni.

Sono fatte salve a tutti gli effetti le autorizzazioni preventive già rilasciate.

Art. 5.

Gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e loro varianti, approvati a condizione dell'osservanza di determinate prescrizioni, acquistano efficacia al momento della intervenuta esecutività, a norma di legge, della deliberazione del consiglio comunale di accettazione integrale delle prescrizioni stesse e del conseguente adeguamento ad esse dei relativi atti grafici e normativi.

La deliberazione di cui al comma precedente è soggetta alle forme di pubblicità, deposito e notifica previste dalla legge per gli atti di approvazione del rispettivo strumento urbanistico.

Il presente articolo si applica anche agli strumenti urbanistici approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Capo II

SEMPLIFICAZIONE DELLA FASE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

Art. 6.

Le disposizioni di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 4 della legge regionale 24 maggio 1972, n. 8, sono sostituite con le seguenti:

« *b*) l'approvazione dei piani regolatori generali, comunali ed intercomunali, e delle relative varianti nonchè la formale restituzione degli stessi al comune per la loro rielaborazione;

c) l'approvazione dei programmi di fabbricazione e delle relative varianti nonchè la formale restituzione degli stessi al comune per la loro rielaborazione ».

Sono abrogate le disposizioni di cui alle lettere *d*), *e*) ed *h*) dell'art. 4 della legge regionale 24 maggio 1972, n. 8.

Art. 7.

All'art. 5 della legge regionale 24 maggio 1972, n. 8, sono aggiunte le seguenti disposizioni:

« *i*) l'approvazione dei regolamenti edilizi e delle relative varianti;

l) l'approvazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni;

m) l'approvazione dei piani di ricostituzione;

n) il rilascio dell'autorizzazione prevista dal secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 28, e successive modificazioni ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 3 settembre 1976, n. 28, è sostituito con il seguente:

« In casi eccezionali, su richiesta del comune, la Regione, tenuto conto delle proprie linee programmatiche, può autorizzare la realizzazione di impianti produttivi in deroga ai divieti ed alle limitazioni di cui agli articoli precedenti ».

Art. 9.

Nella disposizioni di cui alla lettera *f*) dell'art. 6 della legge regionale 24 maggio 1972, n. 8, così come integrato dall'art. 10 della legge regionale 18 gennaio 1975, n. 4, prima della parola « indica » sono inserite le seguenti « ove prescritto, ».

Art. 10.

Le disposizioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 9 della legge regionale 24 maggio 1972, n. 8, e successive modificazioni, sono sostituite con le seguenti:

« *c*) gli affari di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *l*) ed *m*) dell'art. 2;

d) degli affari di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 4 con esclusione delle varianti ai piani regolatori generali od ai programmi di fabbricazione che non comportino modifiche:

1) alle previsioni concernenti la densità edificatoria e la delimitazione delle aree destinate ad insediamenti residenziali, produttivi, ricettivi, turistici, direzionali e commerciali;

2) alle delimitazioni delle zone *A* e delle zone soggette a vincoli di tutela ambientale o paesaggistica in genere, nonchè alle relative disposizioni normative;

3) agli obblighi di strumentazione urbanistica attuativa;

4) alle procedure di formazione degli strumenti urbanistici attuativi;

5) alle previsioni concernenti infrastrutture ed aree destinate ad impianti e servizi, di interesse sovracomunale;

6) ai rapporti fra servizi pubblici ed insediamenti residenziali e produttivi, stabiliti dallo strumento urbanistico generale;

e) gli affari di cui alla lettera *f*) dell'art. 4, limitatamente alle questioni inerenti al rispetto di norme di legge attinenti la fabbricabilità e relative procedure e di piani regolatori generali o programmi di fabbricazione concernenti la destinazione d'uso delle zone, le volumetrie ammesse ed il rapporto di copertura, nonchè gli affari di cui alla lettera g) del medesimo art. 4, ivi comprese le connesse implicazioni sotto il profilo dell'interesse pubblico;

f) gli affari di cui alle lettere *a*), *c*), *e*), *f*), *g*) ed *l*) dell'art. 5;

g) gli altri affari previsti da norme di legge;

h) ogni altro affare di natura urbanistica a seguito di richiesta del presidente della giunta regionale o dell'assessore incaricato ».

Nel primo comma dell'art. 6 della legge regionale 1° agosto 1978, n. 44, sono soppresse le parole « sentito il comitato tecnico urbanistico ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 17 gennaio 1980

MAGLIOTTO

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1980, n. **10.**

Provvedimenti per l'applicazione dei regolamenti (CEE) 15 febbraio 1977, n. 355 e 11 luglio 1978, n. 1685.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 23 gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La presente legge, in attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, disciplina gli interventi regionali per l'applicazione dei regolamenti (CEE) 15 febbraio 1977, n. 355 e 11 luglio 1978, n. 1685.

Art. 2.

La Regione, in applicazione dell'art. 17, lettera *b*), del regolamento (CEE) 15 febbraio 1977, n. 355, partecipa al finanziamento dei progetti, ammessi a sovvenzione degli organismi comunitari, con un contributo in conto capitale fino al 25 per cento della spesa ammissibile e comunque non inferiore al 5 per cento.

E' spesa ammissibile l'importo del progetto quale risulta determinato con l'atto di approvazione del progetto esecutivo.

Art. 3.

Per poter essere ammessi ai contributi i beneficiari devono presentare domanda, corredata da un progetto di massima con il quale, individuata l'area dove è ubicata l'opera, sono indicate le strutture e le infrastrutture necessarie alla realizzazione dei lavori e il loro costo presunto.

Il beneficiario inoltre deve presentare una relazione dalla quale risultino i fini che l'opera intende raggiungere e gli effetti economici che essa reca alla produzione agricola.

La domanda è presentata alla giunta regionale la quale, uditi gli enti locali interessati al fine di conoscere la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e di programma, sottopone la domanda alla istruttoria tecnica-economica.

Art. 4.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, formula l'ordine di priorità delle domande presentate ai fini delle determinazioni degli organismi comunitari, avuto riguardo alla validità agro-economica del progetto, al suo grado di attuabilità e alla sua conformità alla programmazione regionale.

Art. 5.

Spetta alla giunta regionale:

a) approvare i progetti esecutivi e, con l'atto di approvazione del progetto, fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori;

b) concedere il contributo di cui all'art. 2 della presente legge.

E' in facoltà della giunta regionale concedere un'anticipazione fino al 40 per cento del contributo regionale su domanda del beneficiario purchè risulti dal verbale l'inizio dei lavori.

Alla liquidazione del contributo si può provvedere su presentazione di stati di avanzamento dei lavori il cui importo deve essere pari almeno al 20 per cento dell'importo totale. Sugli stati di avanzamento sarà effettuato il recupero dell'anticipazione.

Art. 6.

All'accertamento dello stato di avanzamento dei lavori e al collaudo finale provvede una commissione composta da due funzionari tecnici della Regione scelti dall'assessore all'agricoltura.

Art. 7.

L'art. 4 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 11, è abrogato.

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 2 della presente legge, ammontante a L. 700.000.000 in termini di competenza, si provvede mediante utilizzo di quota del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » iscritto al cap. 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979 e corrispondente istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1980 del cap. 7000 « Contributi in conto capitale per la realizzazione di opere ammesse a contributo dalla sezione orientamento del FEOGA, in attuazione del regolamento (CEE) 15 febbraio 1977, n. 355 », con lo stanziamento di L. 700.000.000 in termini di competenza.

Per gli esercizi successivi al 1979 si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 17 gennaio 1980

MAGLIOTTO

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1980, n. **11.**

Modifiche alla tabella B allegata alla legge regionale 30 maggio 1978, n. 27, nella parte relativa al settore della programmazione e sistema informativo.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 23 gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

Sono introdotte le seguenti modifiche alla tabella « B », riguardante « Unità organizzative della giunta regionale » allegata alla legge regionale 30 maggio 1978, n. 27:

è soppresso il settore programmazione e sistema informativo;

sono istituiti il settore della programmazione ed il settore del sistema informativo con le competenze indicate nell'allegata tabella.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 22 gennaio 1980

MAGLIOTTO

(*Omissis*).

(1615)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800900)